

## **FONDAZIONE TEATRO MASSIMO**

### **PALERMO**

Accordo
Integrativo
Aziendale



### **SOMMARIO**

### Parte Comune Generale

Orario di Lavoro	pag	3
Riposo settimanale	pag	4
Rilevazione Presenze	pag	4
Registrazioni e Riprese	pag	4
Attività Artistico/Professionali	pag	4
Utilizzazione Bande Magnetiche	pag	5
Trasferte	pag	5
Trasferte regionali e Nazionali	pag	5
Trasferte Internazionali	pag	5
Oneri Trasferte	pag	6
Servizio Esterno	pag	6
Permessi Retribuiti e Piano Ferie	pag	6
Banca Permessi Solidale	pag	6
Permessi Sindacali	pag	7
Formazione Professionale	pag	7
Sicurezza	pag	7
Regolamentazione Diritto Precedenza Contratti a Termine	pag	8
Part Time	pag	8
Congedo Matrimoniale	pag	8
Area Artistica	pag	9
Area Artistica	pag	9
Maestri Collaboratori Orario di lavoro M.C.	pag	9
Maestri Collaboratori	pag pag	9 9
Maestri Collaboratori Orario di lavoro M.C.	pag pag pag	9 9 10
Maestri Collaboratori Orario di lavoro M.C Organizzazione lavoro M.C	pag pag pag pag	9 9 10 11
Maestri Collaboratori	pag pag pag pag pag	9 9 10 11 12
Maestri Collaboratori	pag pag pag pag pag pag	9 10 11 12
Maestri Collaboratori  Orario di lavoro M.C.  Organizzazione lavoro M.C  Disposizioni Speciali M.C  Professori D'Orchestra  Orario di lavoro P.O.	pag pag pag pag pag pag	9 9 10 11 12 12
Maestri Collaboratori	pag pag pag pag pag pag pag	9 9 10 11 12 13 15
Maestri Collaboratori	pag pag pag pag pag pag pag pag	9 10 11 12 13 15
Maestri Collaboratori	pag pag pag pag pag pag pag pag	9 10 11 12 13 15 15
Maestri Collaboratori	pag pag pag pag pag pag pag pag pag	9 10 11 12 13 15 15 15
Maestri Collaboratori	pag pag pag pag pag pag pag pag pag	9 10 11 12 13 15 15 16 18
Maestri Collaboratori	pag pag pag pag pag pag pag pag pag pag	9 10 11 12 13 15 15 16 18 20
Maestri Collaboratori	pag pag pag pag pag pag pag pag pag pag	9 10 11 12 13 15 15 16 18 20



Archivio Musicale	pag 23
Parte Comune Area Artistica	pag 23
Fornitura Vestiario Area Artistica	pag 23
Fornitura Scarpine Ballo	pag 24
Buoni Pasto	pag 25
Area Amministrativa	pag 25
Orario di Lavoro A.A	pag 25
Disposizioni Speciali A.A	pag 27
Indennità Rendimentio A.A	pag 27
Recupero eccedenza oraria A.A	pag 28
Buoni Pasto A.A	pag 28
Area Tecnica	pag 28
Orario Lavoro Tecnici Palcoscenico	pag 28
Organizzazione lavoto T.d.P.	pag 29
Personale Tecnico Lab.Brancaccio	pag 30
Orario Lavoro Lab.Brancaccio	pag 30
Movimentazione Scene e Deposito Costumi	pag 30
Orario di lavoro	pag 30
Organizzazione lavoro	pag 31
Sartoria	pag 31
Orario Lavoro	pag 31
Reparto Trucco e Parrucco	pag 32
Orario di Lavoro	pag 32
Organizzazione Lavoro	pag 33
Servizi Tecnici Generali	pag 33
Orario Lavoro	pag 34
Addetti Orchestra Coro e Ballo	pag 34
Orario di Lavoro	pag 34
Reparto Vigilanza	
Orario di Lavoro	pag 35
Organizzazione Lavoro	pag 36
Portieri	· -
Orario di lavoro	
Organizzazione Lavoro	
Norme Comuni Area Tecnica	pag 36
Consultazione	pag 36
Lavoro Notturno	pag 37
Prove in Palcoscenico	naσ 37



Forfetizzazione delle prestazioni	pag 37
Recupero Eccedenza Oraria	pag 37
Buoni Pasto A.T	
Disposizioni Speciali A.T.	
Indennità di Rendimento A.T	
Fornitura Vestiario A.T	
Parte Economica	pag 39
E.D.A	pag 39
Assegno ad Personam	pag 40
Attività Promozionale	
Norma di chiusura	



Il giorno 5 agosto 2015 in Palermo presso la sede della Fondazione Teatro Massimo in Piazza G. Verdi, 2 con modifiche apportate in data 16 ottobre 2015

### Tra

la Fondazione Teatro Massimo di Palermo nella persona del Sovrintendente Francesco Giambrone assistito dal Direttore Operativo Giorgio Pace e dal Direttore Artistico Oscar Pizzo, con la collaborazione di Flaminio Ferrante per l'Ufficio del Personale, di Renzo Milan per l'Allestimento Scenico, di Giovanni Mazzara e Vincenzo Vitale per la Direzione di Programmazione e Danilo Lombardini per la Direzione Artistica, di seguito denominata Direzione

le organizzazioni sindacali:
■ SLC-CGIL, rappresentata da Sig.ri
A
FISTEL-CISL, rappresentata da Sig.ri
UILCOM-UIL, rappresentata dai Sig.ri  Popul Markot Running  1
FIALS-CISAL, rappresentata dai Sig.ri
di seguito denominate OO.SS.

### premesso che

In ragione di quanto rilevato dalla Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, con delibera prot. n. 253/2015/CCR, depositata il 28.09.2015, al fine di quantificare e rappresentare chiaramente i costi contrattuali, le parti concordano di modificare il contratto integrativo sottoscritto in data 05.08.2015, come qui di seguito indicato.

l'art. 11 del Decreto-Legge n° 91 del 08/08/2013, convertito con modificazioni con Legge n° 112 del 07/10/2013, così come modificato dal Decreto-Legge n° 83 del 31/05/2014, convertito con modificazioni con Legge n° 106 del 29/07/2014, al fine di far fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni ed al rilancio delle attività delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, nell'istituire un fondo di rotazione ha previsto altresì che le "Fondazioni" che versino nelle condizioni di cui all'art. 21 del



Decreto Legislativo 29/06/1996, 367, ovvero che non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, devono presentare al commissario straordinario previsto dal comma 3 dell'art. 11, un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con l'inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, indicando i contenuti inderogabili del piano;

- i contratti aziendali rinegoziati e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano;
- le fondazioni per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento entro il termine previsto dai commi 1 e 2 del richiamato art. 11, ovvero che non raggiungano entro l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario del conto economico, sono poste ai sensi del comma 14 del più volte citato art. 11 in liquidazione coatta amministrativa;
- la **Direzione**, come da delibera del Consiglio di Indirizzo dell'8 novembre 2014, ha chiesto di essere ammessa al fondo di rotazione, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge;
- le Parti, come sopra rappresentate, hanno condiviso la necessità di sottoscrivere un nuovo Accordo Integrativo Aziendale in conformità alle previsione del CCNL ed in aderenza all'art. 5 della Legge n°83 del 2014, anche ad evitare l'applicazione del comma 14, così individuando un nuovo strumento contrattuale finalizzato al recupero di efficienza ed efficacia dell'organizzazione del lavoro in ogni reparto, con particolare attenzione all'area tecnica con il ricorso a forme di multifunzionalità;
- l'operatività e l'efficacia del nuovo Accordo Integrativo Aziendale è subordinata all'approvazione del medesimo ai sensi delle disposizioni del Decreto-Legge n°91 del 08/08/2013, convertito con modificazioni con Legge n°112 del 07/10/2013, e dal Decreto-Legge n°83 del 31/05/2014, convertito con modificazioni con Legge n°106 del 29/07/2014, fatte salve le successive ed eventuali modifiche e/o integrazioni rese necessarie e da rinegoziare ai sensi del comma 3, lettera a) dell'art. 11;

### si concorda che

previa approvazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, commi 2 e 19 del Decreto-Legge n° 91 del 08/08/2013, convertito con modificazioni con Legge n°112 del 07/10/2013, così come modificato dal Decreto-Legge n°83 del 31/05/2014, convertito con modificazioni con Legge n°106 del 29/07/2014, il presente Contratto Integrativo aziendale, in deroga al punto 9 dell'Accordo Quadro 22/01/2009 (triennalità della contrattazione di 2° livello), decorrerà dalla firma e scadrà il 31/12/2016 in relazione con il periodo di vigenza del piano di risanamento previsto dalle norme appena citate, cui la Fondazione ha aderito , e comunque entro il termine di scadenza del Piano, e con previsione delle parti di incontrarsi inderogabilmente a partire da Giugno 2016 per valutare in base agli obbiettivi raggiunti in termini di ottimizzazione e aumento della produzione, la possibilità di sottoscrivere un nuovo accordo con decorrenza 1° gennaio 2017.

Le Parti concordano sulla necessità di incrementare la produzione e la qualità degli spettacoli per consentire alla Fondazione Teatro Massimo la piena realizzazione del ruolo culturale e del livello di eccellenza che gli sono propri, attraverso un migliore modello produttivo, compatibile con le risorse economiche, e attraverso l'individuazione e l'attuazione di strumenti di flessibilità, di efficienza ed ottimizzazione della programmazione del processo produttivo e dell'organizzazione del lavoro. Le Parti concordano che il raggiungimento di tali obiettivi non può prescindere dalla certezza delle risorse da parte dei soci fondatori e dalla necessità di compiere tutti gli sforzi necessari per il reperimento di nuove risorse finanziarie da parte dei privati.

Wat

Ju.

~





Il raggiungimento degli obiettivi prefissati costituiscono la base necessaria ed indispensabile per valutare, alla scadenza del Piano, la possibilità di realizzare condizioni di sviluppo sia dal lato occupazionale che da quello delle condizioni complessive dei lavoratori.

Il presente Accordo Integrativo Aziendale sia per la parte normativa che per la parte economica annulla, abroga e sostituisce espressamente e integralmente tutti i precedenti Accordi Integrativi Aziendali o qualunque altro atto/accordo/consuetudine aziendale preesistente comunque denominato, qualora in contrasto con le norme qui previste; in ragione di ciò, il presente accordo si applica a partire dalla data di cessazione di efficacia del precedente accordo integrativo;

- per tutto quanto non espressamente disciplinato e/o richiamato nel presente Accordo Integrativo Aziendale si applicano le norme di legge e del CCNL vigenti tempo per tempo;
- ~ con l'entrata in vigore del nuovo CCNL siglato nel Giugno 2014, attualmente in corso di approvazione, le **Parti** si impegnano a riesaminare eventuali contrasti normativi che dovessero emergere, individuando soluzioni che assicurino analogo risultato produttivo e di costo.

Le parti concordano che qualunque incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro verrà assorbito senza ulteriori oneri per la Fondazione. In particolare le parti concordano che qualunque meccanismo incentivante previsto dal CCNL in vigore ed efficace entro la vigenza del presente accordo, per la parte eccedente o, eventualmente, in sovrapposizione verrà assorbito nei minimi tabellari contrattuali.

### Parte Comune Generale

### ART.1 Orario di Lavoro

- a. Le Parti, nell'ottica del contenimento dei costi, riconoscono la necessità di migliorare e coordinare le flessibilità già previste nei precedenti accordi integrativi con ulteriore flessibilità in relazione all'organizzazione del lavoro al fine di consentire l'ottimale utilizzo del personale e delle strutture del Teatro anche attraverso l'armonizzazione dei diversi regimi di lavoro di tutto il personale dipendente, rendendo possibile l'incremento produttivo.
- **b.** La **Direzione**, consultata la RSA/RSU provvederà alla predisposizione del calendario di attività multiperiodale con fissazione degli orari di lavoro entro il 16 del mese precedente rispetto al periodo cui il calendario è riferito.
- c. La comunicazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'affissione dell'ordine del giorno bimestrale predisposto dalla **Direzione** aziendale, nell'ambito di quanto previsto al precedente comma.
- d. Eventuali variazioni dell'ordine del giorno potranno avvenire entro le ore 13 e, nel caso di motivate ed eccezionali necessità, sentite le Rsa/Rsu, entro il termine dell'ultima prestazione e comunicate anche mediante l'utilizzo di tecnologie, quali e-mail, sms etc.
- e. Le Parti concordano che le norme previste nell'art. 18 ter comma 4 del CCNL Giugno 2014 non si applicano in caso di cambiamenti al piano di lavoro multi periodale dovuti ai seguenti motivi:
  - annullamento della prova perché non ritenuta più necessaria dai responsabili dello spettacolo (Direttore Orchestra, Regista, Coreografo, Maestro del Coro etc.)
  - in caso di accorpamento di 2 o più prove previste nella stessa giornata con relativo spostamento dal mattino al pomeriggio/sera (es. le prove di insieme di 2.30 h + 2.30 h diventano una prestazione unica di 3.30 h, con un preavviso di almeno 48 ore (si conferma quanto previsto all'*Art.11* comma *f.* della Parte Comune Generale).
  - in caso di assemblee o riunioni richieste dalle OO.SS o dalla Direzione;

, Li

in Caso di assemblee

P

3

M





- in caso di eventi al di fuori della normale programmazione teatrale (es. convegni e manifestazioni di grande rilevanza nazionale o internazionale per cui viene richiesto l'utilizzo straordinario del Teatro non programmato ne programmabile (es. visite istituzionali);
- durante la programmazione dell'attività promozionale ed extra istituzionale (mantenendo comunque i termini e le modalità di preavviso previste nel CCNL) e durante le tournée.

# Zarp

### ART.2 Riposo Settimanale

- a. Fermo restando il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo settimanale, il giorno destinato dalla Fondazione al riposo settimanale, di norma, è individuato nella giornata di lunedì per le Categorie Artistiche (Maestri Collaboratori, Professori d'Orchestra, Artisti del Coro, Tersicorei) e per il Personale Tecnico ed Amministrativo turnista e nella giornata di domenica per il Personale Tecnico ed Amministrativo non turnista.
- **b.** Prima dell'inizio delle singole stagioni liriche e/o estive e/o sinfoniche, in relazione alle effettive esigenze di produzione, la **Direzione** comunicherà in tempi congrui alle OO.SS., l'eventuale cambiamento del giorno di riposo settimanale.

### ART.3 Rilevazione Presenze

- a. Le Parti concordano la necessità di tutelare e proteggere l'integrità del Teatro e la sicurezza dei dipendenti dai rischi derivanti da un accesso indiscriminato ai locali della Fondazione, pertanto tutti i dipendenti hanno l'obbligo di registrare la loro presenza attraverso i dispositivi di rilevazione automatica ad ogni ingresso ed uscita dai locali della fondazione in cui sono comandati a svolgere l'attività lavorativa.
- **b.** Nel caso di attività lavorativa svolta fuori dai locali della Fondazione, o in caso di mancanza dei rilevatori automatici, la rilevazione sarà compito dei rispettivi addetti per i complessi artistici e dei capireparto e capisquadra per i settori amministrativi e tecnici.
- c. Le modalità applicative di rilevazione presenze saranno comunicate dalla Direzione attraverso specifico regolamento.

### ART.4 Registrazioni e Riprese

- **a.** La **Direzione** è autorizzata ad effettuare o fare effettuare registrazioni audio e/o video, sia dal vivo che in studio, durante prove e/o rappresentazioni, in sede e fuori sede, per trasmissioni in diretta o in differita o per diffusione su supporti magnetici o per uso archivio, senza limitazioni di tecnologia di registrazione e di diffusione, numeri di passaggi o di ambito geografico, e di utilizzo ai fini di diffusione commerciale non superiore a 5 volte.
- **b.** Le Parti si danno atto che la retribuzione complessiva dei dipendenti della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, così come risultante dall'applicazione del presente Accordo Integrativo Aziendale, è stata fissata e tiene conto delle autorizzazioni concesse al comma **a**. del presente articolo, fatte salve le disposizioni di legge.
- c. La diffusione commerciale e/o a scopi pubblicitari e promozionali potrà essere autorizzata dopo verifica qualitativa da parte della Direzione Artistica.

ART.5 Attività Artistico/Professionali

12

A.





- **a.** Ai fini della valorizzazione del personale e nell'ottica del contenimento dei costi, la Direzione, informate le Rsu/Rsa, potrà proporre al lavoratore un incarico artistico/professionale al di fuori del ruolo/qualifica posseduto che preveda l'ideazione e/o il riadattamento di regia, coreografia, scenografia, costumi e luci e arrangiamenti e/o trascrizioni musicali relativi agli spettacoli programmati.
- **b.** Al lavoratore chiamato a svolgere tale compito sarà riconosciuto, a giudizio della Direzione, un compenso omnicomprensivo da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1200,00 a corrispettivo dell'ideazione e della cessione del diritto d'autore per ogni produzione rappresentata.
- c. Il tetto massimo complessivo annuo per i detti compensi è fissato in € 6.000,00. Il predetto limite rimarrà in vigore per l'intero periodo di vigenza del piano di risanamento.

### ART.6 Utilizzazione di Bande Magnetiche

Per incrementare la produzione della Fondazione e favorire la diffusione del balletto possono essere usate bande magnetiche o altre forme di registrazione. Tale uso è pertanto consentito per l'attività di balletto istituzionale, extraistituzionale e per l'attività promozionale.

### ART.7 Trasferte

- $\sigma$ . Le Parti confermano quanto sottoscritto con accordo del 15 dicembre 2014 che è parte integrante del presente Accordo Integrativo.
- **b.** Fermo restando l'obbligo previsto dal CCNL alla partecipazione del lavoratore alle trasferte che impegnano la Fondazione in Italia e all'estero, le **Parti** concordano sulla necessità di preventivare i costi per favorire l'attività artistica sul territorio regionale, nazionale ed internazionale, tenendo conto del contesto economico-finanziario.

A tal fine viene definito il trattamento di trasferta come di seguito articolato.

### ART.8 Trasferte Regionali e Nazionali

- a. In caso di trasferta di durata pari ad una intera giornata o a più giorni, al lavoratore così impegnato sarà corrisposta una diaria netta giornaliera di € 50,00 (cinquanta/00), con alloggio (almeno 3ª categoria) e prima colazione a carico della **Direzione**.
- **b.** In caso di trasferta di durata pari a mezza giornata al lavoratore così impegnato sarà corrisposta una diaria netta giornaliera di € 25,00 (venticinque/00), con eventuale alloggio e prima colazione a carico della **Direzione**, ove risulti necessario il pernottamento.
- c. Ai fini della determinazione del trattamento da applicare, si considera di mezza giornata la trasferta che preveda la partenza dalla sede della Fondazione dopo le ore 14.00 o l'arrivo alla sede della Fondazione entro le ore 14.00.

### ART.9 Trasferte Internazionali

In caso di trasferta all'estero, al lavoratore così impegnato sarà corrisposta una diaria netta giornaliera o rimborso da definire entro i limiti fissati dal Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 27/08/1998, tabella A, lettera D - gruppo IV (art. 3, comma 6, L. 100/2010) e successive modificazioni e integrazioni, ridotta del 20% ai sensi della L. 94/2012 (spending review). Restano a carico della Direzione le spese di alloggio (albergo di almeno 4 stelle o equivalenti) e prima

AM

200

M

14





colazione. Le **Parti** si impegnano a valutare comunque proposte di trasferte internazionali con caratteristiche economico/logistiche diverse.

La tabella viene allegata in appendice.

### ART.9 bis Oneri trasferte

Le parti concordano che tutte le trasferte saranno effettuate solo ove il committente si faccia interamente carico e provveda al pagamento di tutti i costi della produzione e/o della spettacolo, ivi compresi gli emolumenti retributivi previsti dai precedenti articoli 8 e 9.

### ART.10 Servizio Esterno

- a. Ai fini della sicurezza il lavoratore potrà svolgere servizio esterno solo dopo preventiva autorizzazione del responsabile del reparto di appartenenza. La previsione del servizio nel calendario mensile è valida come autorizzazione.
- **b.** L'utilizzo del proprio veicolo per gli spostamenti necessari all'interno del proprio orario di lavoro deve essere preventivamente autorizzato dalla **Direzione**.
- c. La Fondazione garantirà al lavoratore normalmente chiamato alla guida del proprio veicolo un rimborso spese per ogni chilometro effettivamente percorso con riferimento alla sede assegnata per lo svolgimento della propria attività oltre all'accensione di una polizza Kasco relativa al mezzo utilizzato.

### ART.11 Permessi Retribuiti e Piano Ferie

- **a.** I permessi retribuiti previsti dal 4° comma dell'art. 24 del CCNL per il personale a tempo indeterminato potranno essere fruiti anche in forma frazionata.
- **b.** I permessi previsti nel precedente comma potranno inoltre essere fruiti singolarmente anche in collegamento con il giorno di riposo settimanale, non lavorativo o di festività nazionale od infrasettimanale.
- c. La fruizione (intera o frazionata) del permesso retribuito potrà essere concomitante con un permesso artistico, qualora per quest'ultimo sia autorizzata la corresponsione della retribuzione.
- d. Il piano ferie annuale sarà predisposto dalla Direzione, di norma, entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
- e. I permessi retribuiti previsti dal 4° comma dell'art. 24 del CCNL saranno riconosciuti anche al personale a tempo determinato, in rapporto ai mesi di servizio nell'anno solare.
- f. La Direzione, valuterà con particolare attenzione le richieste di permessi in occasione di eventi familiari significativi dal punto di vista sociale purchè richiesti almeno 45 giorni prima. I suddetti permessi, una volta concessi, salvo casi eccezionali e motivati legati alla produzione, saranno confermati anche in caso di cambiamenti al piano di lavoro.

### ART.12 Banca Permessi Solidale

Viene istituita la Banca Permessi Solidale (BPS) che consente la fruizione di permessi retribuiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalle leggi e dalle normative vigenti.

a. I permessi retribuiti sono fruiti esclusivamente dai lavoratori che aderiscono alla BPS.







- **b.** La Banca Permessi Solidale è alimentata dai permessi retribuiti previsti all'art.24 del CCNL conferiti annualmente su base volontaria dai lavoratori che aderiscono alla BPS. Il conferimento deve essere di almeno un giorno di permesso.
- c. La Fondazione conferisce mensilmente alla BPS il 10% dei giorni conferiti dai lavoratori nel medesimo mese.
- **d.** L'adesione alla BPS comporta il conferimento da parte del lavoratore di almeno un giorno di permesso previsto dall'art.24 del CCNI.
- e. L'adesione alla BPS consente la fruizione di permessi retribuiti fino a un massimo di 28 ore annue per i dipendenti dell'Area artistica, e fino a un massimo di 39 ore annue per i dipendenti dell'Area Tecnico/Amministrativa. Tali permessi possono essere utilizzati una volta esauriti quelli spettanti dalle leggi e dalle normative vigenti.
- f. Sia l'adesione alla BPS che la eventuale disdetta devono avvenire in forma scritta attraverso modulo predisposto dalla Direzione.
- g. I permessi potranno essere richiesti per le ragioni sotto indicate appositamente motivate e documentate:
  - assistenza malattia figli entro 6 anni di età;
  - assistenza ospedaliera parenti entro il 2º grado;
  - gravi e documentati motivi familiari.
- **h.** La **Direzione** provvederà ad emanare apposito regolamento e modulo di richiesta per la fruizione dei permessi.

### ART.13 Permessi Sindacali

Per una migliore programmazione delle attività lavorative, le **Parti** concordano sulla necessità di comunicare (anche tramite mail..) alla **Direzione** le richieste di permessi sindacali entro le 13 del giorno precedente.

### ART.14 Formazione Professionale

- a. In relazione alle forme di multifunzionalità introdotte dal presente accordo, ed in considerazione delle finalità previste dal Piano di Risanamento per favorire l'aumento della produzione nonché della produttività di tutte le componenti della Fondazione, ed ai fini della valorizzazione e dell' aggiornamento professionale del personale, le Parti concordano sulla necessità di programmare con continuità corsi di formazione, anche attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti di politica attiva finalizzati all'accesso a progetti finanziati dalla Regione Siciliana o da altre istituzioni, sia in ordine all'organizzazione del lavoro sia in relazione al perfezionamento delle lingue straniere.
- b. Per i lavoratori dell'area artistica non è prevista alcuna formazione professionale.
- c. Il costo per la formazione professionale dovrà essere compatibile con le disponibilità finanziarie della Fondazione. In ogni caso il costo massimo complessivo annuo per la formazione non potrà essere superiore allo 0,2 % del valore della produzione dei singoli esercizi.

ART.15 Sicurezza

RAC

Di

M

K)





Le **Parti** si impegnano, a tutela della salute del lavoratore, a vigilare sull'osservanza delle norme di igiene e sicurezza previste TUSL mediante il D.lgs. n°81 del 9 aprile 2008, integrato dal D.lgs. n° 106 del 3 agosto 2009.

La Direzione si impegna a promuovere e ad organizzare adeguati periodi di formazione/informazione dei lavoratori sulle norme ed i comportamenti previsti per tutelare la sicurezza nell'ambito del lavoro.

In considerazione delle previsioni di cui all'art.37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e considerato che la predetta formazione/informazione dei lavoratori è gà stata assicurata per il quinquennio 2013/2018 nessuna somma viene stanziata a tale titolo per il periodo di vigenza del presente accordo.

In ragione di quanto previsto dal DM 10/03/1998 (alto rischio – addetti antincendio), durante il periodo di vigenza del presente accordo, la formazione specifica in tema di sicurezza sul lavoro è prevista esclusivamente per circa n. 30 tecnici/amministrativi ogni due anni (entro l'esercizio 2015); in ragione di quanto previsto dal D.M.388/2003 (primo soccorso – tecnici/amministrativi), durante il periodo di vigenza del presente accordo, la formazione specifica in tema di primo soccorso sul lavoro è prevista esclusivamente per circa n. 20 tecnici/amministrativi ogni tre anni (entro l'esercizio 2016); il costo della formazione riferito ai singoli esercizi 2015 e 2016 è stimato in € 2.000,00.

Le Parti concordano sull'istituzione di una commissione paritetica di valutazione della sicurezza.

### ART.16 Regolamentazione Diritto di Precedenza Contratti a Termine

Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL in tema di assunzioni con contratto a termine nell'area artistica si precisa quanto segue:

- che il contratto a termine utile per la maturazione del diritto di precedenza deve comprendere almeno 1 produzione di opera l'anno nel triennio per i Professori d'orchestra e gli Artisti del coro o 2 concerti sinfonici (sono comunque esclusi i contratti per le sostituzioni brevi) ed almeno un Balletto (inserito nella stagione) per i Tersicorei;
- che la mancata accettazione dell'assunzione a termine di durata inferiore a 15 gg non determina la perdita del diritto di precedenza acquisito;
- che la mancata accettazione dell'assunzione a termine proposta in forma scritta di durata superiore a 15 gg non determina la perdita del diritto di precedenza acquisito, purchè meritevole di attenzione da parte della Direzione, e nel limite di 5 volte nel triennio;
- che il diritto di precedenza acquisito si estingue trascorsi 5 anni dall'ultimo contratto a termine.

### **ART.17 Part Time**

La Direzione si impegna a valutare richieste di lavoro part time verticale per periodi definiti ed in relazione alle esigenze di produzione da parte dei dipendenti per le seguenti motivazioni:

- assistenza malattia figli entro 5 anni di età;
- assistenza ospedaliera parenti entro il 2° grado;
- gravi e documentati motivi familiari.

### **ART.18 Congedo Matrimoniale**

In relazione al mutato quadro di riferimento sociale e nell'attesa che la legislazione nazionale predisponga adeguate tutele, si estende l'applicazione degli art. 26 e 27 del CCNL anche ai matrimoni/unioni contratti al di fuori del territorio nazionale.

A

M

\*

Mr.

0/



DAMP

### AREA ARTISTICA

### MAESTRI COLLABORATORI

### ART.1 ORARIO DI LAVORO

- α. Le parti concordano di volere applicare a tale categoria di lavoratori l'orario multiperiodale previsto dall'art. 53, lett. B. del CCNL Giugno 2014 con le modifiche sotto indicate. Le Parti concordano che una volta entrato in vigore il CCNL Giugno 2014, le suddette modifiche si manterranno in "deroga" alle norme ivi previste e divenute efficaci. In ragione di ciò, le parti concordano sulla seguente articolazione dell'orario di lavoro.
- b. Con programmazione "multiperiodale" sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l'orario individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 39 ore medie settimanali distribuite su non oltre 3 prestazioni giornaliere per un massimo di 8 ore giornaliere e 42 settimanali. Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il Maestro Collaboratore percepirà la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario. Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell'orario, corrisponde all'orario individualmente programmato.
- c. Le compensazioni orarie all'interno del periodo multiperiodale di riferimento saranno effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.
- d. Fermo restando il rispetto delle 39 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni della settimana, (per la giornata di domenica, o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto all'art.53 comma 32 del CCNL Giugno 2014) prevedendo, quando convocati, orari giornalieri non superiori alle 8 ore e non inferiori a 2 ore, effettuati su un massimo di 3 prestazioni giornaliere.
- e. Il Maestro Collaboratore è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e a portare a termine le prestazioni in regime di prova generale e spettacolo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario ordinario di lavoro giornaliero ovvero oltre l'orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale sarà peraltro retribuita in regime straordinario, il cui costo massimo annuo per la Fondazione, non potrà superare € 5.000,00.
- f. Durante ciascuna prova musicale di sala, o di palcoscenico senza corpi artistici, il maestro collaboratore ha diritto a 10 minuti di riposo da computarsi nell'orario di lavoro con cadenza massima di 75 minuti, compatibilmente con le esigenze lavorative. Per i periodi di riposo legati al lavoro in palcoscenico o in sala il maestro collaboratore seguirà le cadenze stabilite per gli altri corpi artistici: orchestra, coro, corpo di ballo e coro voci bianche. Qualora la prova di insieme venga sospesa i Maestri Collaboratori proseguono l'attività lavorativa secondo le indicazioni della Direzione. Qualora la prova di insieme termini anticipatamente per una o più categorie differenti, dopo essere iniziata, i Maestri Collaboratori, per particolari e motivate esigenze di produzione, possono proseguire singolarmente le prove secondo le indicazioni della Direzione per non oltre 30 minuti.
- g. Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato, qualora il Maestro Collaboratore usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 4 ore, fermo restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere

M

Ü

بلان

k /

7

A.





effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova antepiano o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale, l'antegenerale o l'antepiano, possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. L'eventuale eccedenza oltre le 4 ore, deve essere retribuita in regime straordinario.

### **ART. 2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**

- a. La prova antepiano verrà effettuata con la normativa della prova antegenerale. L'eventuale eccedenza verrà retribuita in regime straordinario. Questo tipo di prova può essere richiesto per un massimo di due volte per titolo. Nella prova antepiano è consentita l'interruzione dell'esecuzione a seconda delle esigenze tecniche ed è consentita l'esecuzione parziale degli atti (si intende per atto non quello indicato dalla partitura ma l'atto secondo la divisione decisa dal direttore d'orchestra e/o regista).
- **b.** In giornata di spettacolo, prova generale, antegenerale o antepiano o due spettacoli purchè di durata non superiore ad 1 ora e 15 minuti e con un intervallo tra essi non superiore a 30 minuti, la Fondazione ha facoltà di programmare o meno la un'altra prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non programmi un'altra prestazione giornaliera, la durata dello/degli spettacolo/i, della prova generale, antegenerale e antepiano in regime di lavoro ordinario di lavoro è di 5 ore, così esaurendo l'orario normale di lavoro giornaliero.
- c. In caso di spettacolo, Antepiano o anteprova generale o prova generale, l'orario normale di lavoro del Maestro Collaboratore è così suddiviso:
- una prestazione ordinaria di 3 ore ed uno spettacolo o viceversa. La prima prestazione potrà durare sino a
   4 ore se la durata dello spettacolo sarà inferiore a 3 ore.
- una prestazione ordinaria di 3 ore ed una prova antepiano o anteprova generale e viceversa. La prima prestazione potrà durare sino a 4 ore se la durata della prova antepiano o anteprova generale sarà inferiore a 3 ore.
- una prestazione ordinaria di 3 ore e una prova generale o viceversa. La prima prestazione potrà durare sino a 4 ore se la durata della prova generale sarà inferiore a 3 ore.
- una prestazione ordinaria di 3 ore e 2 spettacoli (purchè di durata non superiore a 1 ora e 15 minuti e con intervallo tra di essi non superiore a 30 minuti) o viceversa.
- d. Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore e massima di 5 ore
- e. La prova unica giornaliera qualora programmata, ha durata di 6 ore con 30 minuti di riposo anche frazionati. Nel corso della predetta prova unica il Maestro Collaboratore potrà essere impiegato al pianoforte per un massimo di 5 ore, ultimando la prestazione in altra mansione. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, giornaliero e plurimensile, la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 8 ore di lavoro.
- **f.** Tra le prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo la cui durata minima è fissata in un'ora riducibile sino a mezz'ora in caso di prova acustica, sound check, prova di assestamento.
- g. Lo svolgimento delle prove antepiano, antegenerali e generali può essere effettuato senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.

  Per le esigenze di cui sopra è consentito l'accorpamento e/o la suddivisione degli atti. Sono consentite interruzioni e riprese su indicazione del direttore d'orchestra e/o regista ad esclusione delle prove generali aperte al pubblico.

M

7

M.

K





Non è posto alcun limite circa l'effettuazione e il numero delle prove ante generali nonchè circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.

- h. Il Maestro Collaboratore, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in palcoscenico, in sala, ovvero in sale appositamente predisposte. E' pertanto consentita l'effettuazione di prove miste di sala, di palcoscenico in tutte le mansioni inerenti alla categoria di appartenenza.
- i. Le prestazioni antimeridiane potranno iniziare normalmente negli orari di seguito indicati:
- alle ore 8.30 per prove luci e fonica;
- alle ore 9.00 per audizioni;
- alle ore 8.45 per la lezione al ballo nel caso di spettacolo in cui sia previsto l'impiego di tersicorei;
- alle ore 9.30 per l'attività ordinaria.

Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00, tranne le anteprove generali per le quali il limite e fissato alle ore 00,30. Per l'attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime ordinario oltre le ore 24.00. Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 01.30 per le prove antepiano, antegenerali e generali e per lo spettacolo. Le altre prove non potranno protrarsi in regime ordinario oltre le ore 01.00.

- I. Nella giornata di Domenica o nella giornata che precede il giorno di riposo potranno essere programmate in orario ordinario 2 prestazioni in caso di prova acustica, sound check, prova d'assestamento o 2 spettacoli, purchè di durata non superiore ad 1 ora e 15 minuti e con un intervallo tra essi non superiore a 30 minuti. Tali prove potranno avere una durata non superiore ad 1 ora e l'intervallo previsto prima dell'inizio dello spettacolo potrà avere la durata minima di 30 minuti.
- Nel caso di variazioni al programma bimestrale, comunicate entro il mercoledì della settimana precedente la variazione, non si applica la disciplina prevista dall'art. 18 ter comma 4 del CCNL Giugno 2014. Eventuali variazioni dell'ordine del giorno potranno avvenire nel di caso eccezionali necessità, entro il termine dell'ultima prestazione e comunicate mediante l'utilizzo di tecnologie, quali: e-mail, sms etc...

### ART. 3 DISPOSIZIONI SPECIALI

- a. Il Maestro Collaboratore ha l'obbligo senza compenso aggiuntivo di accompagnare i candidati alle audizioni e/o ai concorsi (Ballo, coro)), ed i cantanti solisti alle audizioni. Il Maestro Collaboratore ha l'obbligo senza compenso aggiuntivo di accompagnare i candidati alle audizioni/concorsi in orchestra purchè i programmi da eseguire siano comunicati dalla Direzione almeno 40 gg prima della data fissata per l'audizione/concorso.
- b. Il Maestro Collaboratore non impegnato nelle produzioni resta a disposizione della Direzione artistica per svolgere mansioni diverse comunque inerenti alla categoria di appartenenza e per le sostituzioni necessarie. Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, i Maestri Collaboratori, non impegnati nella produzione, non hanno diritto ad alcun compenso straordinario nel caso di prestazioni contenute, per gli stessi, nell'ambito dell'orario ordinario giornaliero.
- c. I Maestri Collaboratori (gruppo A 2° livello e gruppo B 3° livello) devono svolgere, senza alcun compenso aggiuntivo, oltre all'obbligo principale, legato alla propria specializzazione professionale, tutte le mansioni e prestazioni rientranti nella categoria d'appartenenza. L'attribuzione di tali compiti avviene, previa comunicazione all'interessato in tempo utile, sentito il parere del Direttore Musicale di Palcoscenico, da parte del Direttore Artistico della Fondazione. (Es: Il Maestro Collaboratore di sala (gruppo A) deve







svolgere, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le mansioni di Maestro Collaboratore di palcoscenico, maestro alle luci, maestro al ballo, maestro di supporto alla fonica, video e ulteriori nuove tecnologie multimediali, e maestro ai sopra titoli. Il Maestro al ballo (gruppo B) deve svolgere, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le mansioni di maestro aggiunto di palcoscenico e di sala, maestro alle luci, maestro di supporto alla fonica, video e ulteriori nuove tecnologie multimediali e maestro ai sopra titoli.)

- **d.** I Maestri Collaboratori hanno l'obbligo di eseguire senza alcun compenso aggiuntivo tutte le prestazioni speciali che, inerenti alle rispettive mansioni, e necessarie per il normale svolgimento degli spettacoli, fossero loro affidate dalla Direzione (es: effetti sonori eseguiti anche con tastiere e/o supporti elettronici, esclusi strumenti a percussione).
- e. I Maestri Collaboratori hanno l'obbligo di eseguire, su richiesta della Direzione, le prestazioni speciali di particolare rilievo solistico e cameristico in palcoscenico. Ciascuna prestazione speciale di particolare rilievo solistico, previa consultazione con le RSA/RSU da parte della Direzione Artistica, sarà collocata all'interno di due fasce corrispondenti al grado di difficoltà della prestazione, cui corrisponderà una diversa retribuzione.

Le fasce individuate, per il periodo di validità del presente accordo sono:

- 1ª fascia di difficoltà: compenso da € 100,00 a € 200,00 a recita (es. il pianista Boleslao Lazinki nella Fedora , con obbligo di vestizione e trucco parrucco); realizzazione di recitativi al pianoforte, fortepiano, clavicembalo o strumenti d'epoca (es: opere di Mozart, Rossini), (es: Organo in palcoscenico nel Faust di Gounod);
- 2ª fascia di difficoltà: compenso € 70,00 a recita (es. Organo dalla Forza del destino) o realizzazione di recitativi al pianoforte, fortepiano clavicembalo o strumenti d'epoca di opere come (es: Elisir d'amore di Donizetti).

Per le superiori prestazioni speciali II costo massimo complessivo annuo per la Fondazione non potrà superare € 2.000,00".

- f. I Maestri Collaboratori hanno l'obbligo di eseguire, su richiesta della direzione, le prestazioni strumentali in orchestra (Pianoforte, organo, celesta, tastiere elettroniche, etc...). Ciascuna prestazione strumentale, previa consultazione con le RSA/RSU da parte della Direzione Artistica sarà collocata all'interno di due fasce corrispondenti al grado di difficoltà della prestazione, cui corrisponderà una diversa retribuzione:
- 1ª fascia di difficoltà: compenso da € 100,00 a € 250,00 a recita (es. parte pianistica di Petruška di Stravinskij o la parte della celesta del balletto Schiaccianoci di Ciaikovskij);
- 2ª livello di difficoltà: compenso € 70,00 a recita (es. parte celesta di Tosca, parte di organo nel castello di Barbablù di Bartòk, la seconda parte di pianoforte nella 3 sinfonia in do minore, op. 78 di Saint Saens).

Per le superiori prestazioni strumentali Il costo massimo complessivo annuo per la Fondazione non potrà superare € 2.000,00.

### PROFESSORI D'ORCHESTRA

### ART. 1 ORARIO DI LAVORO

a. Le parti concordano di volere applicare a tale categoria di lavoratori l'orario multiperiodale previsto dall'art. 64, lett. C) del CCNL Giugno 2014, con le modifiche sotto indicate. Le Parti concordano che una volta entrato in vigore il CCNL Giugno 2014, le suddette modifiche si manterranno in "deroga" alle norme ivi previste e divenute efficaci.

M

 $\mathcal{M}$ 

12

ļ

لإن



ZANG

- b. Con programmazione "multiperiodale" sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l'orario individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 28 ore medie settimanali distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 6 ore giornaliere e 31 settimanali. Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il Professore d'orchestra percepirà la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario. Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell'orario, corrisponde all'orario programmato nel settore di appartenenza.
- c. Le compensazioni orarie all'interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.
- d. Fermo restando il rispetto delle 28 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni della settimana, (per la giornata di domenica, o la giornata di sabato resta fermo quanta previsto all'art.64 lettera C comma 21 del CCNL Giugno 2014) prevedendo orari giornalieri non superiori alle 6 ore effettuati su un massimo di due prestazioni giornaliere.
- e. Il Professore d'orchestra è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo.
- f. Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato, qualora il Professore di orchestra usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova antepiano o la prova ordinaria oppure 2 spettacoli purchè di durata non superiore ad 1 ora e 15 minuti e con un intervallo tra essi non superiore a 30 minuti. Lo spettacolo, la prova generale , l'antegenerale o l'antepiano, possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera.
- g. Qualora esigenze di programmazione lo richiedano potranno essere programmate in orario ordinario 3 prestazioni giornaliere, o 2 nella giornata che precede il riposo, in caso di prova acustica, sound- check, prova d'assestamento. Tali prove potranno avere una durata non superiore ad 1 ora e l'intervallo previsto prima dell'inizio dello spettacolo potrà avere la durata minima di 30 minuti, oppure potranno essere programmati 2 spettacoli purchè di durata non superiore ad 1 ora e 15 minuti e con un intervallo tra essi non superiore a 30 minuti. L'eventuale eccedenza oltre l'orario ordinario di lavoro giornaliero programmato sarà peraltro retribuita in regime straordinario.

### **ART. 2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**

- a. Viene istituita la prova antegenerale al pianoforte di seguita denominata: ANTEPIANO. La prova antepiano ( nel caso in cui il Professore d'orchestra prenda parte allo spettacolo in palcoscenico e in costume) verrà effettuata con la normativa della prova antegenerale (3 ore ordinarie in caso di seconda prestazione, 4 ore ordinarie in caso di unica prestazione della giornata.) L'eventuale eccedenza verrà retribuita in regime straordinario. Questo tipo di prova può essere richiesto per un massimo di due volte per titolo. Nella prova antepiano è consentita l'interruzione dell'esecuzione a seconda delle esigenze tecniche ed è consentita l'esecuzione parziale degli atti. (si intende per atto non quello indicato dalla partitura ma l'atto secondo la divisione decisa dal direttore d'orchestra e/o regista).
- **b.** La durata della prova a sezione per gli archi è fissata in 2 ore, comprensive di 10 minuti di riposo oppure in 2 ore e 30 minuti comprensive di 15 minuti di riposo; per i fiati la durata della prova a sezione è fissata in

2

A.

7

K:

M

W







1 ora e 30 minuti comprensivi di 10 minuti di riposo, oppure in 2 ore comprensive di 15 minuti di riposo. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale la durata della prova a sezione resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 30 minuti ed in 3 ore. Nelle giornate in cui sono programmate due prove della medesima sezione, non potrà essere programmata un' ulteriore prestazione.

- c. La prova unica giornaliera, qualora programmata, ha durata:
- di 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro;
- di 4 ore con 30 minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dall'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale, assorbe convenzionalmente 6 ore di lavoro.
- **d.** Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore e quella massima di 3 ore. Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo la cui durata viene fissata in almeno 2 ore e 30 minuti, riducibili sino ad un'ora. Nel caso sia programmata una terza prestazione o una seconda prestazione domenicale, in base a quanto previsto dal precedente Art. 1 comma g., l'intervallo potrà avere una durata minima di 30 minuti.
- e. In giornata di spettacolo, prova generale o antegenerale o antepiano o due spettacoli purchè di durata non superiore ad 1 ora e 15 minuti e con un intervallo tra essi non superiore a 30 minuti, la Fondazione ha facoltà di programmare o meno un'altra prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non programmi un'altra prestazione giornaliera, la durata dello/degli spettacolo/i, della prova generale o antegenerale o antepiano in regime di lavoro ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l'orario normale di lavoro giornaliero.
- f. Lo svolgimento delle prove antepiano, antegenerali e generali può essere effettuato senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche. Per le esigenze di cui sopra è consentito l'accorpamento e/o la suddivisione degli atti. Sono consentite interruzioni e riprese su indicazione del direttore d'orchestra e/o regista/coreografo ad esclusione delle prove generali aperte al pubblico. Non è posto alcun limite circa l'effettuazione e il numero delle prove ante generali nonchè circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.
- g. I Professori di orchestra non impegnati nelle produzioni restano a disposizione per le sostituzioni necessarie. Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, i professori di orchestra sostituti ai quali non sia esplicitamente richiesta la disponibilità anche per la eventuale prova straordinaria, non hanno diritto al relativo compenso della prova straordinaria fermo restando gli obblighi per gli stessi, nell'ambito dell'orario ordinario giornaliero.
- **h.** Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 09.30. Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00 tranne le prove antegenerali per le quali il limite è fissato alle 00,30. Per l'attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.00. Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 01.30 per le prove antepiano, antegenerali e generali e per lo spettacolo. Le altre prove non potranno protrarsi in regime ordinario oltre le ore 01.00.
- i. Il professore d'orchestra dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.
- *I.* Il professore d'orchestra è tenuto a portare a termine le prestazioni in regime di prova generale e spettacolo.

M

M

14

Mi

CK.

Se:



# DAY 6

### ART.3 DISPOSIZIONI SPECIALI

- a. Qualora il pianista dell'orchestra non sia impegnato nelle produzioni resta a disposizione della Direzione artistica per svolgere mansioni diverse previste nella categoria dei maestri collaboratori, comunque inerenti a quelle del livello di appartenenza, mantenendo comunque i limiti orari della categoria di appartenenza. Il pianista d'orchestra ha l'obbligo, senza compenso aggiuntivo, di accompagnare i candidati alle audizioni e/o concorsi per l'orchestra. Il pianista d'orchestra ha l'obbligo, senza compenso aggiuntivo, di tutti gli strumenti a tastiera, anche elettronica o digitale, compreso l'organo (purchè senza l'utilizzo della pedaliera) e il clavicembalo (N.B. rimane escluso l'utilizzo del clavicembalo nei recitativi).
- **b.** Obblighi delle prime parti dell'orchestra. Le prime parti hanno l'obbligo di effettuare, ove richiesto, prove di studio in sezioni e in sottosezioni. Le prime parti esprimono la loro valutazione artistica circa il conseguimento dell'idoneità, al termine del periodo di prova dei nuovi assunti in orchestra. In genere, i nuovi assunti dovranno eseguire le loro prestazioni, durante il periodo di prova, nelle immediate vicinanze delle prime parti. In particolare, per quanto riguarda le sezioni degli archi, per la migliore valutazione del professore di nuova assunzione, l'interessato, in almeno 3 produzioni, sarà posto al secondo leggio della fila ed inoltre ruoterà negli altri leggii. Le prime parti della sezione degli Archi hanno l'obbligo di segnare le arcate sulle partiture, in modo da consentire all'archivio musicale di effettuare il relativo sviluppo in tempo utile e, comunque, prima del ciclo di prove.

### c. Suddivisione del complesso orchestrale.

Il complesso orchestrale, in relazione alle esigenze di programmazione, può essere suddiviso in più formazioni autonome anche inferiori a 13 elementi, ad eccezione della nuova musica, anche a maggioranza di parti reali, onde consentire lo svolgimento contemporaneo di diverse attività artistiche.

c.bis Si stabilisce che nel caso di partecipazione del professore d'orchestra in formazioni di numero inferiore a 13 elementi e fino a 6 elementi, la prestazione relativa sarà retribuita con € 150,00 in caso unica rappresentazione e € 100,00 nel caso di riprese; per le formazioni inferiori a 6 elementi la prestazione relativa sarà retribuita con € 200,00 in caso di unica rappresentazione e € 150,00 in caso di riprese. Per le superiori prestazioni Il costo massimo complessivo annuo per la Fondazione non potrà superare € 1.500,00.

### d. Strumenti Speciali.

Si conferma sia la parte normativa che quella economica prevista dagli accordi del 7 Agosto 2003 (art.20) e del 5 Febbraio 2004, con le modifiche previste dal Piano di Risanamento.

Le Parti si impegnano nel rivedere le condizioni economiche/normative entro Giugno 2016.

# لألا

### ARTISTI DEL CORO

### ART. 1 ORARIO DI LAVORO

a. Le parti concordano di volere applicare a tale categoria di lavoratori l'orario multiperiodale previsto dall'art. 64, lett. C) del CCNL Giugno 2014, con le modifiche sotto indicate. Le Parti concordano che una

Q Z

M.

7

M





volta entrato in vigore il CCNL Giugno 2014, le suddette modifiche si manterranno in "deroga" alle norme ivi previste e divenute efficaci.

- b. Con programmazione "multiperiodale" sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l'orario individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 28 ore medie settimanali distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 6 ore giornaliere e 31 settimanali. Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale l'artista del coro percepirà la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo, laddove non sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario.
- **c.** Le compensazioni orarie all'interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a ore zero.
- d. Fermo restando il rispetto delle 28 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale, l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni della settimana, (per la giornata di domenica, o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto all'Art. 77 lettera C comma 28 del CCNL Giugno 2014) prevedendo orari giornalieri non superiori alle 6 ore effettuati su un massimo di due prestazioni giornaliere.
- e. L'Artista del coro è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo.
- f. Qualora esigenze di programmazione lo richiedano potranno essere programmate in orario ordinario tre prestazioni giornaliere o due nella giornata che precede il riposo, in caso di prova acustica, sound-check, prova d'assestamento. Tali prove potranno avere una durata non superiore ad 1 ora e l'intervallo previsto prima dell'inizio dello spettacolo potrà avere la durata minima di 30 minuti , oppure potranno essere programmati due spettacoli purchè di durata non superiore a 1 ora e 15 minuti e con un intervallo tra essi non superiore a 30 minuti. L'eventuale eccedenza oltre l'orario ordinario di lavoro giornaliero programmato sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
- g. Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato, qualora l'Artista del coro usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, fermo restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova antepiano o la prova ordinaria, o due spettacoli purchè di durata non superiore ad 1 ora e 15 minuti e con un intervallo tra essi non superiore a 30 minuti. L'eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario.

### ART, 2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

- a. Viene istituita la prova antegenerale al pianoforte di seguita denominata: ANTEPIANO. La prova antepiano verrà effettuata con la normativa della prova antegenerale (3 ore ordinarie in caso di seconda prestazione, 4 ore ordinarie in caso di unica prestazione della giornata.) L'eventuale eccedenza verrà retribuita in regime straordinario. Questo tipo di prova può essere richiesto per un massimo di due volte per titolo. Nella prova antepiano è consentita l'interruzione dell'esecuzione a seconda delle esigenze tecniche ed è consentita l'esecuzione parziale degli atti (si intende per atto non quello indicato dalla partitura ma l'atto secondo la divisione decisa dal direttore d'orchestra e/o regista).
- b. L'Artista del coro è tenuto a portare a termine le prestazioni in regime di prova antepiano, antegenerale, generale e spettacolo.

DE

 $\mathcal{M}$ 

M:

\*

B/-

**M** 

4C



- c. Prove a Sezione. La durata di ciascuna prova a sezione, o a raggruppamento di più sezioni, è fissata in 1 ora senza riposo oppure 1 ora e 15 minuti senza riposo. In giornata di prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni, le 2 prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni assorbono l'intero orario giornaliero rispettivamente di 5 e 6 ore. La prova unica a sezione o a raggruppamento di più sezioni è fissata in 2 ore e 10 min. con un riposo di 10 min. assorbendo l'intero orario giornaliero di 5 ore. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale e bimestrale la durata della prova a sezione o a raggruppamento di più sezioni resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 2 ore e 30 minuti. Nelle giornate in cui sono programmate due prove della medesima sezione o a raggruppamento di più sezioni non potrà essere programmata per tale sezione o raggruppamento di più sezioni un' ulteriore prestazione. Le prove anche di soli uomini e di sole donne non sono prove a raggruppamento di più sezioni.
- d. Prove di Sala. La durata delle prove di sala è fissata in 1 ora e 45 minuti con un riposo di 10 minuti, 2 ore e 10 minuti con un riposo di 10 minuti, 3 ore prova unica con un riposo di 20 minuti. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale e bimestrale la durata della prova di sala resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore, in 2 ore e 30 minuti e 5 ore. La durata delle prove di sala sopra indicate si applica anche alle prove di soli uomini e di sole donne. Nelle giornate in cui sono programmate due prove di sala non potrà essere programmata un'ulteriore prestazione.
- e. Prove di Palcoscenico. L'effettiva durata delle prove di palcoscenico con pianoforte e di regia, anche di soli uomini e di sole donne, è fissata in un massimo di 2 ore e 30 minuti con un riposo di 15 minuti. Tali prove potranno essere programmate per un massimo di 10 ore per ciascuna produzione e non hanno valore convenzionale. Tali prove potranno essere programmate unicamente in giornate di 5 ore ovvero entrambe nella stessa giornata, anche su titoli diversi, o una di queste con altra prova di sala di 1 ora e 45 minuti o di insieme di 2 ore e 30 minuti.



- f. Le prove di palcoscenico con pianoforte e di regia eventualmente effettuate oltre i limiti sopra indicati avranno una durata di 1 ora e 45 minuti con un riposo di 10 minuti, di 2 ore e 10 minuti con un riposo di 10 minuti. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale, e bimestrale, la durata di queste prove aggiuntive resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 2 ore e 30 minuti.
- g. La prova unica giornaliera di regia, anche di soli uomini o di sole donne, qualora programmata, ha una durata di 3 ore o di 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale, la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 5 o 6 ore.
- h. La prova unica giornaliera con orchestra, anche di soli uomini o di sole donne, qualora programmata, ha una durata di 3 ore e 30 minuti o 4 ore con rispettivamente 20 o 30 minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale, la durata della prova unica con orchestra assorbe convenzionalmente 5 o 6 ore di lavoro.
- i. In giornata di spettacolo, prova generale, antegenerale o antepiano o due spettacoli purchè di durata non superiore ad 1 ora e 15 minuti e con un intervallo tra essi non superiore a 30 minuti, la Fondazione ha facoltà di programmare o meno un'altra prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non programmi un'altra prestazione giornaliera, la durata dello/degli spettacolo/i , della prova generale, antegenerale e antepiano in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l'orario normale di lavoro giornaliero
- 1. Lo svolgimento delle prove di regia con pianoforte, antepiano, antegenerali e generali può essere effettuato senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche. Per le esigenze di cui sopra è consentito l'accorpamento e/o la suddivisione degli atti. Sono consentite interruzioni e riprese su indicazione del direttore d'orchestra e/o regista ad esclusione delle prove generali aperte al pubblico. Non è posto alcun limite circa l'effettuazione e il numero delle



prove di regia con pianoforte, e prove ante generali nonchè circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.

- m. Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 09.30. Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltra le ore 01.00, tranne le anteprove generali per le quali il limite è fissato alle 00,30. Per l'attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.00. Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 01.30 per le prove antepiano, antegenerali e generali e per lo spettacolo. Le altre prove non potranno protrarsi in regime ordinario oltre le ore 01.00.
- n. L'Artista del coro che non ha parte nell'esecuzione dello spettacolo è esentato dall'obbligo della firma e della presenza in teatro durante la rappresentazione. Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, l'artista del coro esentato dallo spettacolo può essere utilizzato per tale prova senza diritto a compenso straordinario, in quanto la partecipazione alla prova straordinaria esaurisce per il medesimo la seconda prestazione ordinaria giornaliera. Ove nella stessa giornata l'artista del coro incluso nell'organico definitivo di uno spettacolo in prova debba anche partecipare, in piccoli raggruppamenti, a prove di altro spettacolo si farà in modo , compatibilmente con le possibilità di distribuzione degli orari, che possa partecipare ad entrambe le prove.
- o. Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo la cui durata viene fissata in almeno 2 ore e 30 minuti, riducibili sino ad 1 ora. La riduzione fino ad 1 ora nelle prove di sala sarà concordata tra il direttore del coro e i rappresentanti sindacali. Nel caso in cui sia programmata, in base a quanto previsto dal precedente Art. 1 comma f., una terza prestazione o una seconda prestazione domenicale, l'intervallo potrà avere una durata minima di 30 minuti.
- p. L'Artista del Coro dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.
- **q.** Gli spettacoli, la prova generale o antegenerale, o la prova antepiano possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata.

### ART. 3 DISPOSIZIONI SPECIALI

- **a.** Gli Artisti del coro sono convocati nelle prove con orchestra negli atti in cui il coro è presente in partitura. Le prove di palcoscenico con orchestra potranno non avere la stessa durata prevista per i professori d'orchestra al massimo due volte per produzione a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano d'insieme con l'orchestra.
- **b.** Gli organici degli Artisti del coro previsti per una data produzione che non impegni tutto il complesso corale, possono essere integrati dagli artisti del coro a disposizione. Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, gli artisti del coro non impegnati nella produzione, non hanno diritto ad alcun compenso straordinario nel caso di prestazioni contenute, per gli stessi, nell'ambito dell'orario ordinario giornaliero.
- c. L'Artista del coro, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte. E' pertanto consentita l'effettuazione di prove miste di sala, di palcoscenico, con pianoforte e di regia ed insieme con l'orchestra, rispettandosi peraltro, proporzionalmente, la durata prevista per ciascun tipo di prova.

12

M

Mi

W.





- d. All'Artista del coro potrà essere richiesto, previo accordo tra il Direttore del coro e i rappresentanti sindacali, di essere presente in sala 20 min. prima dell'inizio del concerto o dell'opera per ripasso o riscaldamento vocale.
- f. In deroga all'art. 75 del Ccnl vigente, e del Ccnl Giugno 2014, l'Artista del coro è tenuto ad indossare il costume ed ha l'obbligo di trucco e parrucco per un massimo di 3 prove se programmate ( es: regia in costume, antepiano, ante generale e generale). Gli accessori di costume (ad es. cappelli, mantelli, scialli, sciarpe, ecc.) utilizzati nelle prove di scena o d'insieme non costituiscono vestizione. Nelle prove di regia e d'insieme l'Artista del Coro è tenuto ad utilizzare elementi di attrezzeria attinenti al personaggio.
- g. In deroga al primo comma art. 75 del Ccnl vigente, e del Ccnl Giugno 2014, si intende per atto non quello indicato dalla partitura ma l'atto secondo la divisione decisa dal direttore d'orchestra e/o regista.
- **h.** Nella giornata che precede il giorno di riposo in caso di prova di regia, potrà essere richiesta una prestazione fino ad un massimo di 1 ora e 45 minuti da computarsi nell'orario di lavoro settimanale multi periodale con la durata di 3 ore.
- *i.* In deroga all'art. 80 del Ccnl vigente, e del Ccnl Giugno 2014, la consistenza numerica delle formazioni autonome dovrà risultare superiore a 12 elementi, ma con il limite delle 4 parti.
- I. Ad ogni singola sezione degli Artisti del Coro, da un minimo di 2, potrà essere richiesto di eseguire parti corali non di loro spettanza in relazione alle sezioni di appartenenza (salto di rigo o di chiave); per il cambio di chiave si precisa che la stessa richiesta può essere fatta a due Artisti del Coro in base alle caratteristiche vocali degli interessati. Il Maestro del coro in sala può richiedere l'esecuzione di parti corali ad un minimo di due artisti del coro purchè della stessa sezione. In sede di distribuzione del lavoro due artisti costituiscono una sezione. Se nel corso delle prove e delle recite uno dei due artisti del coro, che costituiscono la sezione, non può partecipare alle prove o alle recite perché indisponibile per causa di forza maggiore, l'altro artista del coro è tenuto a rendere la prestazione da solo nel contesto corale (a discrezione del Direttore di coro). Quanto detto si poggia sul presupposto di poter contare, comunque, sin dagli inizi su dei sostituti. Agli Artisti del coro potrà essere richiesto di eseguire la prestazione vocale in qualunque luogo del Teatro (es. platea, palchi, etc.) purchè la prestazione sia eseguita da almeno 2 artisti del coro della stessa sezione o purchè due artisti del coro siano vicini. Per le prove miste (in sala o in palcoscenico) si precisa che è facoltà del Maestro del Coro richiedere agli Artisti del Coro o ad una parte di questi di effettuare, dopo la prestazione in palcoscenico, anche una prestazione in sala o viceversa. Si precisa anche che coloro che non sono chiamati a continuare in sala o in palcoscenico termineranno anticipatamente l'impiego lavorativo.
- **m.** Le parti convengono sulla piena disponibilità dei complessi artistici per interventi di danza, passerella e brevi interventi di prosa e ritornelli, e qualsiasi prestazione necessaria per ulteriore arricchimento scenico coreografico e musicale dello spettacolo.
- n. Regolamentazione Prestazioni Speciali Artisti del Coro.

Con riferimento all' art 74 del Ccnl Giugno 2014 si concorda che la Fondazione, annualmente, provvederà ad individuare le parti solistiche da affidare agli Artisti del coro previa audizione con la seguente articolazione :

- parti individuali nel rigo del coro; parti individuali indicate nel frontespizio dell'opera, di rilievo comprimariale (Traviata atto secondo Giuseppe).
- parti corali fuori dal rigo coro che la Direzione in accordo con il Maestro del coro, decide di far eseguire al coro (es. Der Rosenkavalier).

(a)

نع







Ciascuna parte speciale a giudizio della Direzione Artistica e previa informativa alle Rsa/Rsu sarà collocata all'interno di due fasce corrispondenti al grado di difficoltà della prestazione, cui corrisponderà una diversa retribuzione.

Le fasce individuate per il periodo di validità del presente accordo sono:

- A) compenso da € 100,00 a € 300,00 a recita per il diverso livello di difficoltà sia artistico e vocale e di ore di prove.
- B) compenso da € 70,00 a € 100,00 a recita per il diverso livello di difficoltà sia artistico e vocale e di ore di prove.

Per le superiori prestazioni Il costo massimo complessivo annuo per la Fondazione non potrà superare € 12.500,00.

Gli artisti del coro chiamati a sostenere una parte individuale indicata nei punti A e B effettueranno tutte le prove necessarie anche al di fuori dell'orario di lavoro e comunque senza interferire con il normale svolgimento del proprio orario di lavoro in qualità di artista del coro.

### **TERSICOREI**

### ART, 1 ORARIO DI LAVORO

- **a.** Le parti concordano di volere applicare a tale categoria di lavoratori l'orario multiperiodale previsto dall'art. 90, lett. C) del CCNL Giugno 2014, con le modifiche sotto indicate. Le **Parti** concordano che una volta entrato in vigore il CCNL Giugno 2014, le suddette modifiche si manterranno in "deroga" alle norme ivi previste e divenute efficaci.
- b. Con programmazione "multiperiodale" sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l'orario individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 28 ore medie settimanali distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 6 ore giornaliere e 31 settimanali. Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il Tersicoreo percepirà la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario
- c. Le compensazioni orarie all'interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a ore zero
- d. Fermo restando il rispetto delle 28 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni della settimana, (per la giornata di domenica, o la giornata di sabato resta fermo quanta previsto all'Art. 90 lettera C comma 22 del CCNI Giugno 2014) prevedendo orari giornalieri non superiori alle 6 ore effettuati su un massimo di due prestazioni giornaliere.
- e. Il Tersicoreo è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario ordinario di lavoro giornaliero programmato sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
- f. Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il Tersicoreo usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova antepiano o la prova ordinaria. Lo

Mr

M

P

K



DATT

All was a second

spettacolo, la prova generale o antegenerale, o la prova antepiano possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. L'eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario.

- g. Qualora esigenze di programmazione lo richiedano potranno essere programmate in orario ordinario tre prestazioni giornaliere o due nella giornata che precede il riposo, in caso di prova acustica, sound-check, prova d'assestamento (è consentito ai Tersicorei di "marcare" la coreografia). Tali prove potranno avere una durata non superiore ad 1 ora e l'intervallo previsto prima dell'inizio dello spettacolo potrà avere la durata minima di 30 minuti eventualmente riducibili, oppure potranno essere programmati due spettacoli purchè di durata non superiore ad 1 ora e 15 minuti e con un intervallo tra essi non superiore a 30 minuti.
- **h.** Il Tersicoreo è tenuto a partecipare, al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero a lezioni di danza della durata minima di 1 ora e massima di 1 ora e trenta minuti, per un minimo di 3 giorni alla settimana diversamente distribuibili in sede aziendale. (per esigenze di produzione la **Direzione** potrà programmare la lezione di danza a mezzo di un supporto audio).

### ART. 2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

- a. Viene istituita la prova antegenerale al pianoforte di seguita denominata: ANTEPIANO. La prova antepiano verrà effettuata con la normativa della prova antegenerale (3 ore ordinarie in caso di seconda prestazione, 4 ore ordinarie in caso di unica prestazione della giornata). L'eventuale eccedenza verrà retribuita in regime straordinario. Questo tipo di prova può essere richiesto per un massimo di due volte per titolo. Nella prova antepiano è consentita l'interruzione dell'esecuzione a seconda delle esigenze tecniche ed è consentita l'esecuzione parziale degli atti (si intende per atto non quello indicato dalla partitura ma l'atto secondo la divisione decisa dal direttore d'orchestra e/o regista o coreografo).
- b. La durata delle prove di sala e di palcoscenico con pianoforte è fissata in 2 ore con un riposo di 10 minuti, 2 ore e 30 minuti con un riposo di 15 minuti la cui durata convenzionale è pari a 3 ore, di 3 ore con un riposo di 20 minuti frazionati in 10 minuti, a cadenza oraria, la cui durata convenzionale è pari a 4 ore.
- c. Nelle giornate in cui sono programmate due prove di sala non potrà essere programmata un'ulteriore prestazione.
- **d.** La prova unica giornaliera, al piano, qualora programmata, ha una durata di 3 ore e mezza con 30 minuti di riposo frazionati. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale, la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro.
- e. La prova unica giornaliera con orchestra, qualora programmata, ha una durata di 3 ore e mezza con 30 minuti di riposo frazionati oppure ha una durata di 4 ore con trenta minuti di riposo frazionati. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale, assorbono convenzionalmente 5 e 6 ore.
- f. In giornata di spettacolo, prova generale, antegenerale o antepiano o due spettacoli purchè di durata non superiore ad 1 ora e 15 minuti e con un intervallo tra essi non superiore a 30 minuti, secondo quanto previsto all'Art.1 commi f. e g. categoria Tersicorei, la Direzione ha facoltà di programmare o meno un'altra prestazione giornaliera. Ove la Direzione, in tali giornate, non programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello/degli spettacolo/i, della prova generale, antegenerale e antepiano in regime di lavoro ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l'orario normale di lavoro giornaliero.
- g. Lo svolgimento delle prove di regia con pianoforte, antepiano, antegenerali e generali può essere effettuato senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed

(40)

15

A.

 $\mathcal{M}$ .







BANG

artistiche. Per le esigenze di cui sopra è consentito l'accorpamento e/o la suddivisione degli atti. Sono consentite interruzioni e riprese su indicazione del direttore d'orchestra e/o regista o coreografo ad esclusione delle prove generali aperte al pubblico.

- h. Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo la cui durata viene fissata, in almeno 2 ore e 30 minuti, riducibili sino ad un'ora nell'attività di palcoscenico e fino a 30 minuti nell'attività di sala. Nel caso sia programmata, in base a quanto previsto al precedente Art. 1 comma g., una terza prestazione o una seconda prestazione domenicale, l'intervallo potrà avere una durata minima di 30 minuti. Le prestazioni antimeridiane per prove ordinarie, antegenerale e spettacolo non potranno avere inizio prima delle ore 10.00, tranne in casi di spettacoli promozionali o per le scuole, in cui lo spettacolo potrà avere inizio alle ore 9.30. Le prestazioni serali per l'attività lirica e di balletto, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00, tranne le prove antegenerali per le quali il limite è fissato alle 00,30. Per l'attività lirica e di balletto all'aperto il limite è elevato alle ore 01.30 per le prove antepiano antegenerali e generali e per lo spettacolo. Le altre prove non potranno protrarsi in regime ordinario oltre le ore 01.00.
- i. Nel caso di attività per le scuole la convocazione può essere anticipata alle ore 8.45 per la lezione.
- 1. Il Tersicoreo è tenuto a portare a termine le prestazioni in regime di prova generale e spettacolo.
- m. I Tersicorei sono convocati nelle prove con orchestra negli atti in cui il ballo è presente in scena. Le prove di spettacoli di balletto con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori d'orchestra a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano d'insieme con l'orchestra. Qualora nella stessa giornata la Direzione programmi una prova straordinaria, i tersicorei non convocati, non hanno diritto ad alcun compenso straordinario nel caso di prestazioni contenute, per gli stessi, nell'ambito dell'orario ordinario giornaliero
- **n.** Non è posto alcun limite circa l'effettuazione e il numero delle prove di regia con pianoforte, e prove ante generali nonchè circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.
- o. Il Tersicoreo è tenuto alla presenza in palcoscenico 20 minuti prima dell'inizio delle prove Antegenerali, Generale e degli spettacoli Ballettistici.



### **ART. 3 DISPOSIZIONI SPECIALI**

a. Prove miste.

Il Tersicoreo, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte peraltro nel rispetto della durata per ciascun tipo di prova. El pertanto consentita l'effettuazione di prove miste di sala e di palcoscenico con pianoforte o con orchestra. In tal caso la frazione della prova in sala non può avere durata inferiore a 1 ora. Se la prova dura 2 ore sono previsti 10 minuti di riposo, elevati a 15 minuti se la prova dura 2 ore e 30 minuti. Se la prova dura 3 ore sono previsti 20 minuti di riposo suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione, compatibilmente con le esigenze della produzione.

**b.** Il Tersicoreo può essere utilizzato dalla regia per prestazioni di speciali comparsate senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, purche nell'atto in cui queste devono avvenire sia prevista la partecipazione del corpo di ballo, o di parte di esso. In deroga al primo comma art. 75 del Conl vigente, e del Conl Giugno 2014, si intende per atto non quello indicato dalla partitura ma l'atto secondo la divisione decisa dal direttore d'orchestra e/o regista o coreografo.

11

M

S

\*

Q



- AMO ad indossare il
- c. In deroga all'art. 88 del Ccnl vigente, e del Ccnl Giugno 2014, il Tersicoreo è tenuto ad indossare il costume per almeno 4 prove ed ha l'obbligo di trucco e parrucco per un massimo di 3 prove se programmate; (es: regia in costume, antepiano, antegenerale e generale).
- d. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 87 del CCnl Giugno 2014, al Tersicoreo che secondo indicazione del coreografo ricopre il ruolo di 1° ballerino senza obbligo di solista, viene riconosciuto un compenso pari a € 100,00 a recita. Per le superiori prestazioni Il costo massimo complessivo annuo per la Fondazione non potrà superare € 10.500,00.

### PERSONALE IMPIEGATO NELL'ARCHIVIO MUSICALE

I lavoratori demandati ad operare nell'ufficio dell'archivio musicale seguiranno l'orario di lavoro previsto per la categoria di inquadramento del presente accordo secondo le disposizioni della Direzione Artistica.

### PARTE COMUNE AREA ARTISTICA

- a. Le parti convengono sulla piena disponibilità dei complessi artistici per interventi di danza, passerella e brevi interventi di prosa e ritornelli, e qualsiasi prestazione necessaria per ulteriore arricchimento scenico e coreografico e musicale dello spettacolo.
- **b.** Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell'orario, corrisponde all'orario programmato.
- c. Si stabilisce che qualora la prova di insieme venga sospesa dopo essere iniziata, ogni massa artistica prosegue singolarmente le prove secondo le indicazioni del proprio Responsabile.
- d. Al personale della presente area si applica quanto previsto all'art. 29 dell'accordo 2003 e successive variazioni (13 gennaio 2014, art. 7 dell'accordo 8 novembre 2006, art. 1 dell'accordo 21 febbraio 2007).
- e. Il costo massimo annuo dell'eventuale eccedenza da retribuirsi in regime di straordinario come previsto dal comma b dell'art.1 relativo all'orario di lavoro dei Professori di orchestra, dal comma b dell'art. 1, relativo all'orario di lavoro degli Artisti del coro, dal comma b dell'art. 1, relativo all'orario di lavoro dei tersicorei, dal comma e dell'art. 1 relativo all'orario di lavoro dei Maestri collaboratori come modificato con il presente accordo- è fissato in € 30.000,00.

### Fornitura vestiario ai complessi artistici.

La Fondazione fornisce ai professore d'orchestra ed agli artisti del coro, secondo le scelte della Direzione aziendale, ogni quattro anni, il seguente vestiario:

- un abito invernale ed uno estivo;
- due pantaloni;
- due camicie (artisti del coro) quattro camice (professori d'orchestra)
- due casacche estive
- due cravatte;
- quattro paia di calzini.

نىلا

A

4

Q M.

A)





BONK

Ai Professori di orchestra sarà fornito con cadenza quinquennale un frack completo di accessori (doppi), mentre agli artisti del coro sarà fornito, con la stessa cadenza, lo smoking. Preventivamente alla fornitura del vestiario la Direzione aziendale informerà le rappresentanze aziendali circa la tipologia, la qualità ed il colore dei prodotti suddetti.

Per le signore Professori d'orchestra e per le signore Artiste del coro la Fondazione fornirà ogni quattro anni il seguente vestiario:

- divisa invernale
- divisa estiva
- abito da concerto.

Per i Tersicorei a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato inquadrati al v° livello, la Fondazione fornirà con cadenza biennale:

per le donne 1 borsone, 4 body (2 con spalline 2 con maniche) 2 tute;

per gli uominin1 borsone, 2 sospensori 2 tute 2 calzamaglie.

Il costo massimo complessivo annuo per la Fondazione non potrà superare € 149.000,00 .

### Fornitura scarpine Ballo



Nel rispetto di quanto previsto dal CCNL, la Fondazione fornirà ai Tersicorei con rapporto di lavoro a tempo indeterminato le scarpine per gli spettacoli e per l'attività preparatoria, secondo i criteri e le modalità sotto specificate.



Attività preparatoria:

uomini - 3 paia di mezze punte al bimestre;

donne - 2 paia di punte e un paio di mezze punte al bimestre.

Per gli spettacoli la fornitura sarà concordata volta per volta secondo le indicazioni fornite dal Coreografo e dal Coordinatore del corpo di Ballo.

La dotazione delle scarpine è corrisposta anche ai Tersicorei assunti con contratto a tempo determinato in misura proporzionale al periodo di impegno, con esclusione dei contratti con durata inferiore a 15 giorni.

Il ritiro delle scarpine è effettuato a cura del Tersicoreo interessato presso il personale preposto nell'ambito della Direzione del Ballo.

In sede di assegnazione, si terrà conto dell'eventuale mancata partecipazione del Tersicoreo alle attività per le quali aveva ricevuto in precedenza le scarpine.

Il costo massimo complessivo annuo per la Fondazione non potrà superare € 20.000,00.

1



M

\*





DM

A Property of the second secon

### **Buoni Pasto**

A tutto il personale della presente Area Artistica verrà riconosciuto un buono pasto per ogni giorno di effettivo servizio in caso di almeno 2 prestazioni giornaliere (ad esclusione delle prestazioni legate all'attività promozionale).

Il valore del singolo buono pasto è di € 5,13. Il costo massimo complessivo annuo per la Fondazione è fissato in € 30.000,00.

### AREA AMMINISTRATIVA

Rientrano in tale area gli impiegati che svolgono attività prevalentemente amministrativa e/o di ufficio.

In considerazione delle esigenze di riorganizzazione e migliore efficienza degli uffici, in ragione sia delle esigenza di contenimento dei costi che di incremento dei livelli di produttività che consentano di incrementare la produzione artistica e proseguire l'importante azione di risanamento avviata dalla Fondazione con il piano di risanamento, si rende necessario introdurre modelli strutturali di flessibilità dell'orario di lavoro con riferimento alle funzioni dei seguenti uffici:

- Ufficio amministrativo
- Ufficio personale
- Personale in servizio presso le seguenti direzioni:
- a) Sovrintendenza;
- b) Direzione Operativa;
- c) Direzione Artistica,
- d) Direzione Allestimenti Scenici,
- e) Direzione della Programmazione
- f) Comunicazione e Marketing
- g) Biblioteca e Museo
- h) Personale di sala;
- i) Personale di biglietteria

### ART. 1 ORARIO DI LAVORO

a. Le Parti concordano di volere applicare a tale categoria di lavoratori l'orario multiperiodale previsto dall'art. 101, lett. B) del CCNL Giugno 2014 con le modifiche sotto indicate. Le Parti concordano che una volta entrato in vigore il CCNL Giugno 2014, le suddette modifiche si manterranno in "deroga" alle norme ivi previste e divenute efficaci.

14

Q/II

W-





**b**. L'orario di lavoro è individuale.

c. La durata dell'orario normale di lavoro è fissata in 39 ore medie settimanali. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo l'orario normale di lavoro è riferito alla durata media delle prestazioni lavorative nell'arco del bimestre (orario multiperiodale). In ogni caso la durata dell'orario normale di lavoro non potrà essere superiore a 48 ore ed inferiore a 24 ore. Il personale di cui alla presente area potrà essere impiegato nello svolgimento della propria attività lavorativa come indicato nei commi c.bis e c.ter.

c.bis Personale che svolge la propria attività su 5 giornate lavorative dal lunedì al venerdì con il seguente orario:

### LUNEDI'-GIOVEDI',

INIZIO ATTIVITA' 08.00/09.00 - FINE 13.30

RIPRESA ATTIVITA' 14.00 - FINE 16.30/17.30

### **VENERDI'**

INIZIO ATTIVITA' 08.00/09.00 - FINE 13.30

RIPRESA 14.00 - FINE 15.30/16.30.

c.ter Personale con orario di lavoro articolato su 5/6 giornate lavorative secondo quanto previsto dal Piano Bimestrale di Flessibilità proposto dal Responsabile dell'Ufficio di appartenenza, per oggettive e motivate esigenze di servizio legate alla produzione, con possibilità di impiego sia nelle giornate di sabato e/o domenica che nella fascia oraria 16.00-20.00.

- d. La settimana lavorativa potrà essere articolata in relazione alle esigenze aziendali, su cinque o sei giornate, dal lunedì alla domenica. Il riposo settimanale è calcolato come media nel periodo previsto dall'art. 9, comma 1, del D.L.vo 66/2003 e s.m.i..
- e. La prestazione svolta in orario continuato non potrà essere superiore a sei ore e inferiore a tre ore. In caso di prestazione svolta in regime di orario spezzato, ciascuna prestazione non potrà essere superiore a cinque ore e inferiore a due ore. Il limite massimo giornaliero è di 10 ore. Sono consentite giornate a zero ore.
- f. Eventuali eccedenze dell'orario di lavoro giornaliero così come determinato dalle superiori norme derivanti da esigenze legate alla programmazione delle attività, dovranno essere recuperate in altre giornate lavorative secondo quanto previsto all'art.4 della presente area, e non potranno in ogni caso essere considerate come prestazioni straordinarie
- g. Indipendentemente dall'articolazione dell'orario giornaliero ordinario (prestazione svolta in orario spezzato o continuato), le prestazioni lavorative potranno essere richieste dalla Direzione aziendale indistintamente dal lunedì alla domenica. Quando l'orario di lavoro giornaliero è articolato su due prestazioni l'intervallo tra le stesse non potrà essere inferiore a 30 minuti. Qualora la giornata lavorativa sia programmata con prestazione di 6 ore continuative, il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti. Quando l'orario di lavoro è previsto su due prestazioni, il lavoratore ha diritto a 10 minuti di pausa nell'arco temporale di una prestazione. Fermo restando l'orario di lavoro individuale, le parti concordano nel ritenere che la Direzione aziendale possa chiamare in servizio i lavoratori con articolazione oraria tra loro differente.
- **h.** L'orario di lavoro per il personale di cui al precedente comma **c.ter** potrà avere inizio nel caso di orario continuato nella fascia oraria 8.00 21.00, e nelle seguenti fasce orarie nel caso di prestazioni spezzate:
- mattina tra le ore 08,00 e le ore 11,00;
- pomeriggio tra le ore 14,00 e le ore 16,00;

12

M

7

Q.



RAND

- sera tra le ore 16,00 e le ore 22,00.

### ART.2 DISPOSIZIONI SPECIALI

- a. Tutti i lavoratori appartenenti all'Area Amministrativa, su disposizione della Direzione aziendale, in relazione ad esigenze di natura organizzativa e/o produttiva, previa informativa alle Rsa/Rsu, potranno essere assegnati ad altri uffici e/o direzioni, per periodi definiti, per lo svolgimento di mansioni equivalenti e compatibili con le proprie e comunque inerenti il livello di inquadramento posseduto.
- **b.** Al personale della presente area si applica quanto previsto all'art. 29 dell'accordo 2003 e successive variazioni (13 gennaio 2014, art. 7 dell'accordo 8 novembre 2006, art. 1 dell'accordo 21 febbraio 2007).

### ART. 3 INDENNITA' RENDIMENTO PERSONALE AMMINISTRATIVO

- **a.** Al personale dell'Area Amministrativa, a fronte della flessibilizzazione dell'orario di lavoro come prevista dal presente accordo, spetta una indennità di rendimento rappresentata da una maggiorazione della retribuzione ordinaria giornaliera.
- **b.** Il calcolo dell'indennità è analogo a quello utilizzato per la determinazione dell'indennità di cui all'art. 101 del Ccnl con le seguenti specificazioni e deroghe:

L'indennità è corrisposta al personale amministrativo che svolge la propria attività lavorativa come previsto dall'ART.1 comma *c.ter* della presente area, secondo lo schema seguente:

- impiego fino a 4 volte nel bimestre 10%
- impiego fino a 5 volte nel bimestre 15%.
- c. Al personale come sotto individuato spetta una indennità mensile rappresentata da una maggiorazione della retribuzione ordinaria giornaliera, a fronte della flessibilizzazione dell'organizzazione dell'orario di lavoro e dell'incremento della produttività in funzione del corrispondente incremento della produzione pari al 24%:
- Personale di sala;
- Personale di biglietteria
- **d.** L'indennità verrà erogata mensilmente per undici mensilità. La sua percezione è subordinata all'azzeramento del lavoro straordinario ed all'effettiva presenza nelle giornate lavorative di impiego previste dal precedente comma **b**.
- e. In sede di liquidazione individuale dell'indennità di rendimento la stessa verrà , nel caso dell'impiego fino a 5 volte nel bimestre, ridotta al 10% con conguaglio bimestrale, sulla base delle mancate prestazioni relative ai giorni lavorativi previsti all' Art.1 comma c.ter.
- f. Le indennità non costituiscono elemento costante della retribuzione e pertanto resta esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto, della 13° e 14° mensilità, nonché da qualunque altra forma di retribuzione differita e/o aggiuntiva.
- g. Il costo massimo complessivo annuo per la Fondazione non potrà superare € 32.000,00.

لنلا

R

M

QUE U

\*





### ART. 4 RECUPERO ECCEDENZA ORARIA

- a. Le eventuali eccedenze dell'orario di lavoro giornaliero non potranno in ogni caso essere considerate come prestazioni straordinarie e dovranno essere recuperate secondo le modalità di seguito indicate:
- entro il bimestre o entro il bimestre successivo in altre giornate lavorative e/o con riposi compensativi;
- sistema daily credit come di seguito specificato.

### b. Sistema Daily Credit.

Le eventuali eccedenze dell'orario giornaliero concorrono alla formazione di un monte ore nell'arco di un semestre che consente la fruizione nel semestre successivo e non oltre un anno dalla maturazione di riduzioni orarie giornaliere e/o di riposi compensativi, cumulabili, anche in collegamento con il giorno di riposo settimanale e con i giorni festivi. La fruizione delle riduzioni orarie e dei riposi compensativi andrà concordata con la Direzione aziendale. In sede di calcolo 6 ore costituiscono un daily credit.

### **BUONI PASTO**

Agli impiegati della presente Area spetta un buono pasto legato alla presenza giornaliera, per le prestazioni in orario spezzato, e per le prestazioni giornaliere in orario continuato purchè di durata non inferiore alle 5 ore.

### AREA TECNICA

IMPIEGATI ed OPERAI



A) NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEI TECNICI di PALCOSCENICO (MACCHINISTI ILLUMINOTECNICI/ELETTRICISTI ATTREZZISTI AUDIOVISIVI FONICI CABINISTI )

### ART.1 ORARIO DI LAVORO

- a. Le parti concordano di volere applicare a tale categoria di lavoratori l'orario multiperiodale previsto dall'art. 101 e 108, lett. B) del CCNL Giugno 2014 con le modifiche sotto indicate. Le Parti concordano che una volta entrato in vigore il CCNL Giugno 2014, le suddette modifiche si manterranno in "deroga" alle norme ivi previste e divenute efficaci. In ragione di ciò, le Parti concordano sulla seguente articolazione dell'orario di lavoro.
- b. L'orario di lavoro è individuale.
- c. La durata dell'orario normale di lavoro è fissata in 39 ore medie settimanali. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo l'orario normale di lavoro è riferito alla durata media delle prestazioni lavorative nell'arco del bimestre (orario multiperiodale). In ogni caso la durata dell'orario normale di lavoro non potrà essere superiore a 50 ore ed inferiore a 20 ore.

0

M

7

A.



- d. La settimana lavorativa potrà essere articolata in relazione alle esigenze aziendali, su cinque o sei giornate, dal lunedì alla domenica. Il riposo settimanale è calcolato come media nel periodo previsto dall'art. 9, comma 1, del D.L.vo 66/2003 e s.m.i. Per le eventuali eccedenze dell'orario di lavoro giornaliero, così come determinato ai sensi del presente articolo, si applica quanto previsto alla lettera L) art.5 della presente area.
- e. La prestazione svolta in orario continuato non potrà essere superiore a 6 ore e inferiore a 4 ore, e, limitatamente a 4 volte nel bimestre inferiore a 2 ore. In caso di prestazione svolta in regime di orario spezzato, ciascuna prestazione non potrà essere superiore a 5 ore e inferiore a 2 ore. Il limite massimo giornaliero è di 10 ore. Nella giornata di domenica il limite massimo è di 8 ore ( ad eccezione delle domeniche in cui sono previsti 3 spettacoli). Sono consentite giornate a zero ore.
- f. Indipendentemente dall'articolazione dell'orario giornaliero ordinario (prestazione svolta in orario spezzato o continuato), le prestazioni lavorative potranno essere richieste dalla Direzione aziendale indistintamente dal lunedì alla domenica. Quando l'orario di lavoro giornaliero è articolato su due prestazioni l'intervallo tra le stesse non potrà essere inferiore a 1 ora e superiore alle 2 ore ( ad eccezione delle giornate in cui sono previste prove antepiano, prove antegenerali e generali, spettacoli ed in caso di particolari e motivate esigenze di produzione). Qualora la giornata lavorativa sia programmata con prestazione di 6 ore continuative, il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti. Quando l'orario di lavoro è previsto su due prestazioni, il lavoratore ha diritto a 10 minuti di pausa nell'arco temporale di una prestazione. Fermo restando l'orario di lavoro individuale, le parti concordano nel ritenere che la Direzione aziendale possa chiamare in servizio i lavoratori con articolazione oraria tra loro differente.
- g. L'orario di lavoro potrà avere inizio nelle seguenti fasce orarie.
- mattina tra le ore 8,00 e le ore 11,00;
- pomeriggio tra le ore 14,00 e le ore 16,00;
- sera tra le ore 16,00 e le ore 22,00.

### ART.2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

- a. Le parti concordano sulla divisibilità di ogni singola squadra in relazione alle esigenze della produzione.
- La consistenza, la composizione, il numero delle squadre ed eventualmente il giorno di riposo settimanale saranno definite dalla Direzione aziendale in base alle esigenze produttive mediante il programma di lavoro bimestrale ovvero l'ordine del giorno, attuando, nei limiti del possibile, la rotazione del personale addetto nei vari turni settimanali, e fermo restando il numero minimo di due unità lavorative per turno. (Norma transitoria: per ragioni tecnico-organizzative e di produzione individuate dalla Direzione Allestimenti Scenici e comunque limitatamente al periodo di vigenza del Piano di Risanamento, il servizio potrà essere reso da una sola unità lavorativa, fermo restando le disposizioni di legge in materia di sicurezza.)
- c. Le eventuali variazioni della consistenza e della composizione delle squadre, rese necessarie da esigenze eccezionali, saranno comunicate entro le ore 13,00 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
- d. Tutti i lavoratori di cui alla lett. A) del presente contratto, su disposizione del Direttore degli allestimenti scenici, consultata la Rsu/Rsa, in relazione ad esigenze di natura organizzativa e/o produttiva, potranno essere assegnati, per lo svolgimento delle proprie mansioni, secondo criteri di rotazione e mantenendo il trattamento previsto alla lettera M, presso i laboratori di Brancaccio. Per esigenze di natura organizzativa e/o produttiva, su disposizione del Direttore degli allestimenti scenici, consultata la Rsu/Rsa, e secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2015,i medesimi lavoratori potranno essere assegnati ad altri reparti per lo



sy olgimento di mansioni equivalenti e compatibili a quelle disimpegnate e comunque inerenti il livello di inquadramento posseduto.

### e. REPARTO ELETTRICISTI

Fanno parte del reparto i lavoratori che svolgono le mansioni di elettricisti/illuminotecnici, fonici, cabinisti ed audiovisivi.

# B) NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE TECNICO C/O I LABORATORI SCENOGRAFICI DI BRANCACCIO.

### ART.1 ORARIO DI LAVORO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

- α. Le Parti concordano di volere applicare a tale categoria di lavoratori il paragrafo A) dell'art. 108 del CCNL giugno 2014, con le seguenti modifiche e specificazioni. Le Parti concordano che una volta entrato in vigore il CCNL Giugno 2014, le suddette modifiche si manterranno in "deroga" alle norme ivi previste e divenute efficaci.
- b. La prestazione lavorativa giornaliera in orario continuato ha inizio alle ore 7.30.
- c. Su disposizione del Direttore degli allestimenti scenici, in relazione ad esigenze di natura organizzativa e/o produttiva, i lavoratori potranno essere assegnati, per lo svolgimento delle proprie mansioni, in palcoscenico. In tale caso l'orario di lavoro sarà quello previsto per i lavoratori di cui alla lettera A) del presente accordo. Per esigenze di natura organizzativa e/o produttiva, su disposizione del Direttore degli allestimenti scenici, e secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2015, i medesimi lavoratori potranno essere assegnati ad altri reparti per lo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle disimpegnate e comunque inerenti il livello di inquadramento posseduto.
- d. Nei casi previsti dal precedente comma c., nel caso di utilizzo della flessibilità dell'orario di lavoro, limitatamente al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa presso il Teatro, al personale di cui alla presente lettera B) viene riconosciuto il trattamento previsto dalla lettera M) del presente accordo.

# C) NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEGLI ADDETTI ALLA MOVIMENTAZIONE DELLE SCENE E DEGLI ADDETTI AI DEPOSITI DI SCENE E COSTUMI

### ART. 1 ORARIO DI LAVORO

- a. Le parti concordano di volere applicare a tale categoria di lavoratori l'orario multiperiodale previsto dall'art. 108, lett. B) del CCNL con le modifiche sotto indicate. Le Parti concordano che una volta entrato in vigore il CCNL Giugno 2014, le suddette modifiche si manterranno in "deroga" alle norme ivi previste e divenute efficaci. In ragione di ciò, le parti concordano sulla seguente articolazione dell'orario di lavoro.
- b. L'orario di lavoro è individuale.
- c. La durata dell'orario normale di lavoro è fissata in 39 ore medie settimanali. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo l'orario normale di lavoro è riferito alla durata media delle prestazioni lavorative nell'arco del bimestre (orario multiperiodale). In ogni caso la durata dell'orario normale di lavoro non potrà essere superiore a 50 ore ed inferiore a 20 ore.

1

Mi

8



RAVE , su cinque o sei

- d. La settimana lavorativa potrà essere articolata in relazione alle esigenze aziendali, su cinque o sei giornate, dal lunedì alla domenica. Il riposo settimanale è calcolato come media nel periodo previsto dall'art. 9, comma 1, del D.L.vo 66/2003 e s.m.i.. Per le eventuali eccedenze dell'orario di lavoro giornaliero, così come determinato ai sensi del presente articolo, si applica quanto previsto alla lettera L) art.5 della presente area.
- e. La prestazione svolta in orario continuato non potrà essere superiore a 6 ore e inferiore a 4 ore, e, limitatamente a 4 volte nel bimestre, inferiore a 2 ore. In caso di prestazione svolta in regime di orario spezzato, ciascuna prestazione non potrà essere superiore a 5 ore e inferiore a 2 ore. Il limite massimo giornaliero è di 10 ore. Nella giornata di domenica il limite massimo è di 8 ore ( ad eccezione delle domeniche in cui sono previsti 3 spettacoli). Sono consentite giornate a zero ore.
- f. Indipendentemente dall'articolazione dell'orario giornaliero ordinario (prestazione svolta in orario spezzato o continuato), le prestazioni lavorative potranno essere richieste dalla Direzione aziendale indistintamente dal lunedì alla domenica. Quando l'orario di lavoro giornaliero è articolato su due prestazioni l'intervallo tra le stesse non potrà essere inferiore a 1 ora e superiore alle 2 ore( ad eccezione delle giornate in cui sono previste prove antepiano, prove antegenerali e generali, spettacoli ed in caso di particolari e motivate esigenze di produzione). Qualora la giornata lavorativa sia programmata con prestazione di 6 ore continuative, il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti. Quando l'orario di lavoro è previsto su due prestazioni, il lavoratore ha diritto a 10 minuti di pausa nell'arco temporale di una prestazione. Fermo restando l'orario di lavoro individuale, le parti concordano nel ritenere che la Direzione aziendale possa chiamare in servizio i lavoratori con articolazione oraria tra loro differente.
- **g.** Fermo restando quanto sopra, indipendentemente dall'articolazione dell'orario giornaliero ordinario (prestazione svolta in orario spezzato o continuato), le prestazioni lavorative potranno essere prestate, indistintamente, dal lunedì alla domenica), con inizio nella fascia oraria tra le ore 07,00 e le ore 22,00.

### ART.2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

a. Le parti concordano sulla esigenza che, su disposizione del direttore degli allestimenti scenici,nel caso di specifiche esigenze della produzione, e per limitati periodi di tempo, gli addetti al reparto unico movimentazione scene e costumi, nel rispetto del livello di inquadramento posseduto, potranno disimpegnare, indifferentemente, le mansioni di immagazzinaggio e movimentazione delle scene e dei costumi.

# D) NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SARTORIA

### ART. 1 ORARIO DI LAVORO

- a. Le parti concordano di volere applicare a tale categoria di lavoratori l'orario multiperiodale previsto dall'art. 108, lett. B) del CCNL Giugno 2014 con le modifiche sotto indicate. Le Parti concordano che una volta entrato in vigore il CCNL Giugno 2014, le suddette modifiche si manterranno in "deroga" alle norme ivi previste e divenute efficaci. In ragione di ciò, le Parti concordano sulla seguente articolazione dell'orario di lavoro.
- b. L'orario di lavoro è individuale.
- c. La durata dell'orario normale di lavoro è fissata in 39 ore medie settimanali. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo l'orario normale di lavoro è riferito alla durata media delle prestazioni

7

H

7

Jei D

λş





lavorative nell'arco del bimestre (orario multiperiodale). In ogni caso la durata dell'orario normale di lavoro non potrà essere superiore a 50 ore ed inferiore a 20 ore.

- d. La settimana lavorativa potrà essere articolata in relazione alle esigenze aziendali, su cinque o sei giornate, dal lunedì alla domenica. Il riposo settimanale è calcolato come media nel periodo previsto dall'art. 9, comma 1, del D.L.vo 66/2003 e s.m.i. Per le eventuali eccedenze dell'orario di lavoro giornaliero, così come determinato ai sensi del presente articolo, si applica quanto previsto alla lettera L) art.5 della presente area.
- e. La prestazione svolta in orario continuato non potrà essere superiore a 6 ore e inferiore a 4 ore, e, limitatamente a 4 volte nel bimestre inferiore a 2 ore . In caso di prestazione svolta in regime di orario spezzato, ciascuna prestazione non potrà essere superiore a 5 ore e inferiore a 2 ore. Il limite massimo giornaliero è di 10 ore. Nella giornata di domenica il limite massimo è di 8 ore (ad eccezione delle domeniche in cui sono previsti 3 spettacoli). Sono consentite giornate a zero ore.
- f. Indipendentemente dall'articolazione dell'orario giornaliero ordinario (prestazione svolta in orario spezzato o continuato), le prestazioni lavorative potranno essere richieste dalla Direzione aziendale indistintamente dal lunedì alla domenica. Quando l'orario di lavoro giornaliero è articolato su due prestazioni l'intervallo tra le stesse non potrà essere inferiore a 1 ora e superiore alle 2 ore ( ad eccezione delle giornate in cui sono previste prove antepiano, prove antegenerali e generali, spettacoli ed in caso di particolari e motivate esigenze di produzione). Qualora la giornata lavorativa sia programmata con prestazione di 6 ore continuative, il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti. Quando l'orario di lavoro è previsto su due prestazioni, il lavoratore ha diritto a 10 minuti di pausa nell'arco temporale di una prestazione. Fermo restando l'orario di lavoro individuale, le parti concordano nel ritenere che la Direzione aziendale possa chiamare in servizio i lavoratori con articolazione oraria tra loro differente.
- g. L'orario di lavoro potrà avere inizio nelle seguenti fasce orarie.
- mattina tra le ore 8.00 e le ore 12,00;
- pomeriggio tra le ore 14,00 e le ore 16,00;
- sera tra le ore 16,00 e le ore 22,00.
- h. Il personale addetto alla sartoria potrà essere chiamato a svolgere la propria prestazione in palcoscenico in caso di: spettacolo, prova generale, prova antegenerale, prova antepiano, prova di regia in costume è di insiemi in costume, e per qualsiasi altra necessità per il buon esito delle prove programmate. In tali ipotesi la prestazione potrà essere sia in regime di orario spezzato, sia in regime di orario continuato, sia a completamento della prestazione resa in laboratorio.



# E) NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE ADDETTO AL REPARTO UNICO TRUCCO E PARRUCCO

### ART.1 ORARIO DI LAVORO

- a. Le Parti concordano di volere applicare a tale categoria di lavoratori l'orario multiperiodale previsto dall'art. 108, lett. B) del CCNL giugno 2014 con le modifiche sotto indicate. Le Parti concordano che una volta entrato in vigore il CCNL Giugno 2014, le suddette modifiche si manterranno in "deroga" alle norme ivi previste e divenute efficaci. In ragione di ciò, le parti concordano sulla seguente articolazione dell'orario di lavoro.
- b. L'orario di lavoro è individuale.

N'

A

A.



- c. La durata dell'orario normale di lavoro è fissata in 39 ore medie settimanali. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo l'orario normale di lavoro è riferito alla durata media delle prestazioni lavorative nell'arco del bimestre (orario multiperiodale). In ogni caso la durata dell'orario normale di lavoro non potrà essere superiore a 50 ore ed inferiore a 20 ore.
- d. La settimana lavorativa potrà essere articolata in relazione alle esigenze aziendali, su cinque o sei giornate, dal lunedì alla domenica. Il riposo settimanale è calcolato come media nel periodo previsto dall'art. 9, comma 1, del D.L.vo 66/2003 e s.m.i.. Per le eventuali eccedenze dell'orario di lavoro giornaliero, così come determinato ai sensi del presente articolo, si applica quanto previsto alla lettera L) art.5 della presente area.
- e. La prestazione svolta in orario continuato non potrà essere superiore a sei ore e inferiore a 4 ore, e, limitatamente a 4 volte nel bimestre inferiore a 2 ore. In caso di prestazione svolta in regime di orario spezzato, ciascuna prestazione non potrà essere superiore a 5 ore e inferiore a 2 ore. Il limite massimo giornaliero è di 10 ore. Sono consentite giornate a zero ore.
- f. Indipendentemente dall'articolazione dell'orario giornaliero ordinario (prestazione svolta in orario spezzato o continuato), le prestazioni lavorative potranno essere richieste dalla Direzione aziendale indistintamente dal lunedì alla domenica. Quando l'orario di lavoro giornaliero è articolato su due prestazioni l'intervallo tra le stesse non potrà essere inferiore a 1/2 ora e superiore alle 2 ore ( ad eccezione delle giornate in cui sono previste prove antepiano, prove antegenerali e generali, spettacoli ed in caso di particolari e motivate esigenze di produzione). Qualora la giornata lavorativa sia programmata con prestazione di 6 ore continuative, il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti. Quando l'orario di lavoro è previsto su due prestazioni, il lavoratore ha diritto a 10 minuti di pausa nell'arco temporale di una prestazione. Fermo restando l'orario di lavoro individuale, le parti concordano nel ritenere che la Direzione aziendale possa chiamare in servizio i lavoratori con articolazione oraria tra loro differente.
- g. L'orario di lavoro potrà avete inizio nelle seguenti fasce orarie:
- mattina tra le ore 8.00 e le ore 12,00;
- pomeriggio tra le ore 14,00 e le ore 16,00;
- -sera tra le ore 16.00 e le ore 22.00

## ART. 2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO


- a. Le parti concordano sulla esigenza che tutti gli addetti al reparto siano tenuti a svolgere indifferentemente, le mansioni di parrucchieri o di truccatori.
- **b.** Su disposizione del Direttore degli allestimenti scenici, secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2015, consultata la Rsa/Rsu, in relazione ad esigenze di natura organizzativa e/o produttiva, gli addetti al reparto potranno essere assegnati prevalentemente al reparto sartoria, e ad altri reparti per svolgere mansioni equivalenti e compatibili a quelle disimpegnate e comunque inerenti il livello di inquadramento posseduto.
- c. Al personale impegnato secondo quanto previsto dal precedente comma b. sarà riconosciuto il premio di rendimento corrispondente al reparto di assegnazione.
- F) NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEGLI ADDETTI AL REPARTO SERVIZI TECNICI GENERALI (STG)

A-

A

New Year

M







#### ART.1 ORARIO DI LAVORO

- a. Le parti concordano di volere applicare a tale categoria di lavoratori l'orario multiperiodale previsto dall'art. 108, lett. B) del CCNL Giugno 2014 con le modifiche sotto indicate. Le Parti concordano che una volta entrato in vigore il CCNL Giugno 2014, le suddette modifiche si manterranno in "deroga" alle norme ivi previste e divenute efficaci. In ragione di ciò, le Parti concordano sulla seguente articolazione dell'orario di lavoro.
- b. L'orario di lavoro è individuale.
- **c.** La durata dell'orario normale di lavoro è fissata in 39 ore settimanali. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo l'orario normale di lavoro è riferito alla durata media delle prestazioni lavorative nell'arco del bimestre (orario multiperiodale). In ogni caso la durata dell'orario normale di lavoro non potrà essere superiore a 50 ore ed inferiore a 20 ore.
- d. La settimana lavorativa potrà essere articolata in relazione alle esigenze aziendali, su cinque o sei giornate, dal lunedì alla domenica. Il riposo settimanale è calcolato come media nel periodo previsto dall'art. 9, comma 1, del D.L.vo 66/2003 e s.m.i. Per le eventuali eccedenze dell'orario di lavoro giornaliero, così come determinato ai sensi del presente articolo, si applica quanto previsto alla lettera L) art.5 della presente area.
- f. La prestazione svolta in orario continuato non potrà essere superiore a 6 ore e inferiore a 4 ore, e, limitatamente a 4 volte nel bimestre inferiore a 2 ore. In caso di prestazione svolta in regime di orario spezzato, ciascuna prestazione non potrà essere superiore a 5 ore e inferiore a 2 ore. Il limite massimo giornaliero è di 10 ore. Sono consentite giornate a zero ore.
- g. Indipendentemente dall'articolazione dell'orario giornaliero ordinario (prestazione svolta in orario spezzato o continuato), le prestazioni lavorative potranno essere richieste dalla Direzione aziendale indistintamente dal lunedì alla domenica. Quando l'orario di lavoro giornaliero è articolato su due prestazioni l'intervallo tra le stesse non potrà essere inferiore a 30 minuti e superiore alle 2 ore ( ad eccezione delle giornate in cui sono previste prove antepiano, prove antegenerali e generali, spettacoli ed in caso di particolari e motivate esigenze di produzione). Qualora la giornata lavorativa sia programmata con prestazione di 6 ore continuative, il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti. Quando l'orario di lavoro è previsto su due prestazioni, il lavoratore ha diritto a 10 minuti di pausa nell'arco temporale di una prestazione. Fermo restando l'orario di lavoro individuale, le parti concordano nel ritenere che la Direzione aziendale possa chiamare in servizio i lavoratori con articolazione oraria tra loro differente.
- **h.** I lavoratori addetti agli impianti di sicurezza e tecnologici, potranno seguire un orario di lavoro giornaliero articolato su una prestazione con inizio nella fascia oraria 08.00/22.00 in orario continuato non inferiore a 4 ore, con recupero delle ore mancanti al completamento della prestazione giornaliera nelle giornate con spettacolo, prova antegenerale e generale, o di altra manifestazione e/o evento particolare comprensiva di eventuale manifestazione domenicale, o per particolari esigenze tecniche su disposizione della **Direzione**.
- G) NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ORCHESTRA, CORO, BALLO E CORO VOCI BIANCHE (OPERAI ED IMPIEGATI)

ART.1 ORARIO DI LAVORO

M'

A

A.



- a. Le Parti concordano di volere applicare a tale categoria di lavoratori l'orario multiperiodale previsto dall'art. 108, lett. B) del CCNL Giugno 2014 per gli operai e dall'art. 101, lett. B) del CCNL Giugno 2014 per gli impiegati, con le modifiche sotto indicate. Le Parti concordano che una volta entrato in vigore il CCNL Giugno 2014, le suddette modifiche si manterranno in "deroga" alle norme ivi previste e divenute efficaci. In ragione di ciò, le parti concordano sulla seguente articolazione dell'orario di lavoro.
- b. L'orario di lavoro è individuale.
- c. La durata dell'orario normale di lavoro è fissata in 39 ore medie settimanali. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo l'orario normale di lavoro è riferito alla durata media delle prestazioni lavorative nell'arco del bimestre (orario multiperiodale). In ogni caso la durata dell'orario normale di lavoro non potrà essere superiore a 50 ore ed inferiore a 20 ore.
- d. La settimana lavorativa potrà essere articolata in relazione alle esigenze aziendali, su cinque o sei giornate, dal lunedì alla domenica. Il riposo settimanale è calcolato come media nel periodo previsto dall'art. 9, comma 1, del D.L.vo 66/2003 e s.m.i. Per le eventuali eccedenze dell'orario di lavoro giornaliero, così come determinato ai sensi del presente articolo, si applica quanto previsto alla lettera L) art.5 della presente area.
- e. La prestazione svolta in orario continuato non potrà essere superiore a 6 ore e inferiore a 4 ore. In caso di prestazione svolta in regime di orario spezzato (due prestazioni giornaliere), ciascuna prestazione non potrà essere superiore a 5 ore e inferiore a 3 ore, e, limitatamente a 4 volte nel bimestre, inferiore a 2 ore. In relazione a particolari esigenze di programmazione, l'orario di lavoro giornaliero potrà essere articolato su tre prestazioni. In tal caso, ciascuna prestazione non potrà essere superiore a 5 ore e inferiore a 2 ore. Il limite massimo giornaliero è di 10 ore. Sono consentite giornate a zero ore.
- f. Indipendentemente dall'articolazione dell'orario giornaliero ordinario (prestazione svolta in orario spezzato o continuato), le prestazioni lavorative potranno essere richieste dalla Direzione aziendale indistintamente dal lunedì alla domenica. Quando l'orario di lavoro giornaliero è articolato su due prestazioni l'intervallo tra le stesse non potrà essere inferiore a 30 minuti. Qualora la giornata lavorativa sia programmata con prestazione di 6 ore continuative, il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti. Quando l'orario di lavoro è previsto su due o tre prestazioni, il lavoratore ha diritto a 10 minuti di pausa nell'arco temporale di una prestazione.
- **g.** L'orario di lavoro del personale che per l'espletamento delle proprie mansioni segue i complessi artistici potrà avere inizio nella fascia oraria 7.00/22.00.
- **h.** Disposizioni speciali: l'addetto all'orchestra è tenuto al posizionamento ed al ritiro delle parti musicali nei leggii dell'orchestra e/o dei complessi strumentali, anche in formazioni inferiori a 13, in occasione delle prove e degli spettacoli. L'addetto al coro è tenuto al posizionamento ed al ritiro delle parti musicali del coro in occasione delle prove e degli spettacoli.

# H) NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEGLI ADDETTI AL REPARTO VIGILANZA

#### ART.1 ORARIO DI LAVORO

- a. L'orario di lavoro è individuale.
- b. La durata dell'orario normale di lavoro è fissata in 39 ore settimanali.

J.Z

35

بري

A

K





- c. Il servizio di vigilanza prevede la presenza costante per le 24 ore di n. 2 unità per turno di lavoro di sei ore sia per la fascia diurna, sia per la fascia serale, sia per la fascia notturna. Il turno di sei ore esaurisce la prestazione lavorativa giornaliera.
- d. L'articolazione dei turni di lavoro è la seguente:
- -06.00 12.00
- -12.00 18.00
- -18.00 24.00
- -24.00 06.00

#### ART.2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

- a. L'addetto al servizio ha la funzione precipua di vigilanza e controllo in tutte le aree di pertinenza del Teatro Massimo, per l'accertamento e la successiva lotta contro eventuali incendi, effrazioni, atti vandalici od altre azioni verso le persone o le cose della Fondazione. Il servizio di vigilanza dovrà essere svolto nel rispetto delle procedure della Fondazione fatte salve le disposizioni di legge.
- **b.** I lavoratori addetti al reparto, nel corso della prestazione lavorativa, e secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2015, potranno essere chiamati allo svolgimento delle mansioni inerenti il proprio livello di inquadramento e già precedentemente disimpegnate a favore della Fondazione.

# I) NORME RELATIVE AI PORTIERI

## ART.1 ORARIO DI LAVORO

- a. L'orario di lavoro è individuale.
- b. La durata dell'orario normale di lavoro è fissata in 39 ore settimanali.
- c. Il servizio prevede la presenza per sette giorni, dal lunedì alla domenica, di una o due unità lavorative per turno. Ogni turno ha la durata di 6 ore sia per la fascia diurna che pomeridiana e serale. Il turno di 6 ore esaurisce la prestazione lavorativa giornaliera.
- d. Il turno di lavoro potrà avere inizio nelle seguenti fasce orarie:
- 07.00 09.00
- 13.00-15.00
- 17.00 19.00

#### ART.2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle procedure predisposte dalla Fondazione e recepite in apposito ordine di servizio previa consultazione delle RSA/RSU.

# L) NORME COMUNI AREA TECNICA

## ART.1 CONSULTAZIONE

La fissazione dell'orario di inizio e di termine dei vari turni di lavoro avverrà mediante programma di lavoro bimestrale predisposto dalla Direzione aziendale, previa consultazione delle RSA/RSU

Je Je

7

A

36



#### ART.2 LAVORO NOTTURNO

In deroga a quanto previsto dall'art. 110, 6° comma del Ccnl vigente, e del Ccnl Giugno 2014, si intende per lavoro notturno quello compreso nella fascia oraria tra le 24.00 e le 07.00.

# **ART.3 PROVE IN PALCOSCENICO**

In ipotesi di prove in palcoscenico, la prestazione resa dal personale impegnato nella prova può intendersi esaurita con il "fine prova", salvo diverse disposizioni impartite dal Direttore degli Allestimenti Scenici o dalla Direzione della Programmazione funzionali alla produzione in corso o a lavori già programmati e comunque per non oltre 30 minuti.

#### ART.4 FORFETIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

In ragione di quanto previsto dall'art. 108 del CCNL in relazione alla forfetizzazione delle prestazioni per spettacoli lirici, prove antegenerali e generali comprese le operazioni preparatorie e di riordino del palcoscenico le Parti concordano che per i Tecnici di palcoscenico, macchinisti, elettricisti, attrezzisti, illuminotecnici, fonici, cabinisti, personale addetto a orchestra coro e ballo(operai ed impiegati), per il personale addetto alla sartoria ed il personale addetto al reparto unico trucco/parrucco, gli spettacoli lirici di durata effettiva fino a 1 ora e 30 minuti sono forfetizzati in 3 ore , mentre gli spettacoli lirici di durata effettiva superiore a 1 ora e 30 minuti sono forfetizzati in 3 ore e 50 minuti.


#### ART.5 RECUPERO ECCEDENZA ORARIA

- a. Le eventuali eccedenze dell'orario di lavoro giornaliero non potranno in ogni caso essere considerate come prestazioni straordinarie e dovranno essere recuperate secondo le modalità di seguito indicate:
  - entro il bimestre o entro il bimestre successivo in altre giornate lavorative e/o con riposi compensativi;
  - sistema daily credit come di seguito specificato.
- b. Le eventuali eccedenze dell'orario giornaliero concorrono alla formazione di un monte ore nell'arco di un semestre che consente la fruizione nel semestre successivo e non oltre un anno dalla maturazione di riduzioni orarie giornaliere e/o di riposi compensativi, cumulabili, anche in collegamento con il giorno di riposo settimanale e con i giorni festivi. La fruizione delle riduzioni orarie e dei riposi compensativi andrà concordata con la Direzione aziendale. In sede di calcolo 6 ore costituiscono un daily credit.

#### ART.6 BUONI PASTO

A tutto il personale della presente Area Tecnica verrà riconosciuto un buono pasto per ogni giorno di effettivo servizio, in caso di prestazione giornaliera con orario spezzato, e in caso di orario continuato con durata non inferiore a 4 ore.

Il valore del singolo buono pasto è di € 5,13. Il costo massimo complessivo annuo per la Fondazione è fissato in € 110.000,00.







## ART.7 DISPOSIZIONI SPECIALI

- **a.** Tutto il personale della presente area è tenuto ad assicurare la propria prestazione lavorativa anche per le manifestazioni artistiche e collaterali ospitate dalla Fondazione, senza alcun compenso economico aggiuntivo rispetto a quanto previsto contrattualmente a livello nazionale e aziendale.
- b. Il Tecnico impegnato in una produzione è tenuto, nell'ambito delle proprie competenze tecniche, a compiere in costume, le azioni richieste dalla regia, senza diritto ad alcun compenso.
  Qualora al Tecnico, nello svolgimento della sua attività in palcoscenico, vengano richieste particolari azioni sceniche assimilabili a quelle delle comparse, o l'utilizzo di trucco e parrucco, verrà corrisposto un compenso pari a € 30,00 per ogni recita in cui svolga effettivamente detta azione speciale.
- c. Al personale della presente area si applica quanto previsto all'art. 29 dell'accordo 2003 e successive variazioni (13 gennaio 2014, art. 7 dell'accordo 8 novembre 2006, art. 1 dell'accordo 21 febbraio 2007).

# M) INDENNITA' DI RENDIMENTO

- a. Al personale come sotto individuato, in quanto addetto alla preparazione ed esecuzione degli spettacoli ed a fronte della flessibilizzazione dell'organizzazione del lavoro come prevista dal presente accordo, spetta una indennità mensile di rendimento rappresentata da una maggiorazione della retribuzione ordinaria giornaliera. In considerazione dei vincoli stabiliti dal Piano di risanamento della Fondazione ed oggetto di specifico accordo sindacale sottoscritto il 27.09.2014, la maggiorazione è stabilita nella misura di seguito specificata:
- A) TECNICI (MACCHINISTI ILLUMINOTECNICI/ELETTRICISTI FONICI CABINISTI AUDIOVISIVI ATTREZZISTI) 24%
- B) ADDETTI ALLA MOVIMENTAZIONE DELLE SCENE 12 %
- C) ADDETTI AL REPARTO STG e 20%
- D) PERSONALE ADDETTO AL REPARTO SARTORIA 12%
- E) PERSONALE ADDETTO AL REPARTO TRUCCO E PARRUCCO 12%
- F) PERSONALE ADDETTO CORO ORCHESTRA E BALLO 12%
- b. Il calcolo dell'indennità è analogo a quello utilizzato per la determinazione dell'indennità di cui all'art. 108 del CCNL con le seguenti specificazioni e deroghe.
- c. L'indennità verrà corrisposta mensilmente a ciascun lavoratore per undici mensilità. La sua percezione è subordinata all'azzeramento del lavoro straordinario. Eventuali eccedenze dell'orario di lavoro giornaliero così come determinato dalle superiori norme per ogni singola categoria di lavoratori, derivanti da esigenze legate alla programmazione delle attività, dovranno essere recuperate in altre giornate lavorative entro i bimestri successivi e non potranno in ogni caso essere considerate come prestazioni straordinarie. In sede di liquidazione individuale dell'indennità di rendimento la stessa verrà ridotta in relazione alle mancate prestazioni lavorative orarie mensili del singolo lavoratore conseguenti a: permessi ad esclusione di quelli previsti dall'art 24 commi 3 e 4 del Ccnl; assenze ingiustificate; aspettative; sospensioni per motivi disciplinari; infortunio non sul lavoro, assenze per malattie a esclusione delle malattie terminali. A tal fine l'ammontare dell'indennità di rendimento sarà proporzionalmente ridotta sulla base del rapporto percentuale risultante tra il totale delle ore mensili di mancata prestazione per i motivi di cui sopra e il numero delle ore mensili programmate. La riduzione dell'indennità non troverà applicazione per le mancate prestazioni lavorative non superiori a 39 ore nell'arco dell'anno.

38

A STATE OF THE STA

K



- d. Le Parti concordano espressamente che l'indennità di cui al presente articolo ha natura eventuale per essere la sua corresponsione correlata a un maggiore rendimento del lavoratore rispetto all'ordinaria prestazione giornaliera, essa non costituisce elemento costante della retribuzione e pertanto resta esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto, della 13° e 14° mensilità, nonché da qualunque altra forma di retribuzione differita e/o aggiuntiva.
- e. Al personale tecnico addetto ai servizi logistici della Direzione si applicano le modalità previste per il personale di cui all' ART.1 comma c.ter dell'Area Amministrativa e l'indennità di rendimento prevista per il reparto STG.

# N) FORNITURA VESTIARIO

La Fondazione fornirà al personale, D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro, i dispositivi di protezione individuale, ed esige che i singoli lavoratori usino tali dispositivi.

La Fondazione fornirà di norma con cadenza biennale ai dipendenti i seguenti indumenti personali con logo della Fondazione:

Personale tecnico di palcoscenico e laboratorio:

Indumenti invernali:

2 pantaloni multi tasche, 1 gabanella/giubbino a scelta

due magliette manica lunga;

Indumenti estivi:

4 magliette manica corta:

2 pantaloni estivi.

La Fondazione fornirà con cadenza biennale una divisa invernale ed una estiva ad autisti, personale di portineria e fattorini;

la Fondazione fornirà al personale di vigilanza con cadenza biennale divisa di riconoscimento ad alta visibilità.

Per alcune categorie indicate dalla Direzione Allestimento Scenico in relazione alla particolarità dell'attività lavorativa la fornitura sarà con cadenza annuale

Il costo massimo complessivo per la Fondazione nel biennio non potrà superare € 7.000,00.

# Parte Economica

# Elemento Distintivo Aziendale (E.D.A.)

Nelle more della definizione e dell'entrata in vigore degli istituti contrattuali del nuovo CCNL, per quanto contenuto nelle premesse del presente Accordo, ed in applicazione di quanto contenuto nelle previsioni del Piano di Risanamento, al personale dipendente della Fondazione è corrisposto, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, un elemento aggiuntivo della retribuzione, in forma continuativa e con funzione di corrispettività della prestazione lavorativa nei seguenti importi:

39

AREA ARTISTICA







1° livello	248,53
2°livello	242,22
3°fivello	216,44
4°livello	190,78
5°livello	163,75
6°livello	117,56

AREA TECNICA ed AMMINISTRATIVA	
Funzionario A	152,85
Funzionario B	127,03
1° livello	110,12
2°livello	84,48
3°/A	76,82
3°/B	66,53
4° livello	60,81
5°livello	39,95
6°livello	33,06

# **Assegno ad Personam**

Le parti si danno reciprocamente atto della necessità di operare un contenimento del costo del lavoro, attraverso l'adozione di misure funzionali all'inversione della curva tendenziale di crescita dello stesso, adottando nel contempo le soluzioni più eque dal punto di vista sociale, professionale e distributivo.

In tale ambito, ed al fine di procedere ad una semplificazione e razionalizzazione degli strumenti di politica retributiva le parti convengono di erogare a tutto il personale un "assegno ad personam", non assorbibile nei futuri aumenti contrattuali.

Lo stesso viene corrisposto in forma continuativa, e con funzione di corrispettività della prestazione lavorativa, nei seguenti importi:

AREA ARTISTICA	
1° livello	994,12
2°livello	968,88
3°livello	865,77
4°livello	763,11
5°livello	655,00
6°livello	470.23

Ki
----

AREA TECNICA ed	
AMMINISTRATIVA	
Dirigienti	1.455,36
Funzionario A	611,41
Funzionario B	508,12

1

40 W 7

Q\_



1° livello	440,46
2°livello	337,94
3°/A	307,29
3°/B	266,12
4° livello	243,25
5°livello	159,81
6°livello	132,24

#### Attività Promozionale

- a. In attuazione di quanto previsto dall'art. 29, lett. B) del CCNL, le Parti concordano di volere ridefinire strutturalmente l'attività promozionale al fine di trarne un maggiore ritorno economico e garantire un più proficuo svolgimento dell'attività stessa, nell'ottica del rilancio e della valorizzazione del Teatro.
- b. Ciascun complesso artistico effettuerà spettacoli (anche con trucco e parrucco), opere e balletti (sia in forma di riduzioni, sia quelle scritte appositamente per i complessi artistici) e concerti, programmati dalla Direzione aziendale, della durata minima effettiva non inferiore ad un'ora.
- c. La direzione di orchestra, le parti solistiche (attori e/o cantanti), la regia, la coreografia ed eventuali ulteriori ruoli legati alla ideazione dello spettacolo, dovranno essere affidati, a insindacabile giudizio della Direzione aziendale prevalentemente a personale interno della Fondazione, in via residuale, per ragioni inerenti la produzione e/o artistiche predetti ruoli potranno essere affidati ad artisti ospiti.
- Al fine di poter pianificare l'attività promozionale, i singoli dipendenti interessati a partecipare alla stessa dovranno manifestare la loro adesione. La programmazione dell'attività promozionale sarà predisposta dalla Direzione aziendale solo dopo aver ricevuto la formale adesione dei lavoratori necessari alla sua realizzazione e costituirà oggetto di informazione preventiva alla RSU e/o alle OO.SS.
- In considerazione dei vincoli e degli obiettivi stabiliti dal Piano di risanamento della Fondazione ed oggetto di specifico accordo sindacale sottoscritto il 27.09.2014, il compenso individuale per le attività promozionali è concordemente stabilito in € 212,00 lorde, per singolo spettacolo, per complessivi 13 spettacoli annui. Il compenso individuale per lo svolgimento delle attività preparatorie agli spettacoli è determinato in complessivi € 424,00 lordi, che sarà corrisposto in misura proporzionale alla effettiva partecipazione alla indicata attività preparatoria. Le Parti concordano che le attività preparatorie non potranno eccedere le 13 ore effettive complessive. Le prove giornaliere avranno una durata minima di un'ora e massima di quattro, a eccezione delle eventuali prove antegenerale e generale che avranno, come di rito, la stessa durata dello spettacolo.
- f. Resta inteso che la corresponsione del compenso sopra indicato è subordinata all'effettiva partecipazione dell'artista sia agli spettacoli che all'attività preparatoria degli stessi e verrà erogato entro il mese successivo allo svolgimento della prestazione.
- Le parti ribadiscono che l'importo corrisposto in relazione allo svolgimento dell'attività promozionale resta in ogni caso escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto e della 13° e 14° mensilità, nonché da qualunque altra forma di retribuzione differita e/o aggiuntiva.

Il costo massimo complessivo annuo per la Fondazione è fissato in €826.803,00, in relazione sia ai rapporti di lavoro a tempo determinato che a tempo indeterminato.

## Norma di chiusura

Tutti i costi a carico della Fondazione derivanti dal presente accordo, sono indicati e rappresentanti nelle tabelle che si allegano e che dello stesso costituiscono parte integrante.



Palermo 5 agosto 2015

Per la Fondazione	d-li		Milele
Per la SLC-CGIL	Japa M Preford		>
Per la FISTEL-CISL	July My	Malue	
Per la ÜILCOM-UIL	Lojo M Denfrad	Muin	J
		***************************************	***************************************



Per la FIALS-CISAL

		*** 6.
	•	